

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 giugno 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00160 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1987, n. 93.

Contributi per manifestazioni culturali Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1987, n. 94.

Contributo della regione Abruzzo alla società per azioni denominata Centro iperbarico polivalente di ricerca S.p.A. con sede in Teramo Pag. 3

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1987, n. 95.

Nuova disciplina per il funzionamento dell'Istituto Abruzzese di Ricerche e Sviluppo (I.A.R.E.S.) 1985 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1987, n. 96.

Integrazione finanziamento per oneri generali previsti dall'art. 96 della legge regionale n. 31/82 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1987, n. 97.

Norme sullo statuto del personale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1985-1987 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1987, n. 98.

Costituzione di un Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'Artigianato d'Abruzzo. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1987, n. 99.

Erogazione di sussidi in favore di infermi di mente non ricoverati Pag. 21

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1988, n. 9.

Istituzione di una commissione di inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità politiche e amministrative nei ritardi per la costruzione del porto di Bagnara Calabra Pag. 22

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1988, n. 10.

Norme per la partecipazione della Regione a società consortili per la costruzione e gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale (art. 11 comma sedicesimo della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e direttive CIPE 14 ottobre 1986) Pag. 22

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1988, n. 11.

Provvidenze per lo sviluppo turistico dell'entroterra. Progetto paese-albergo Pag. 23

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1988, n. 12.

Centri Interaziendali Addestramento Professionale per l'Industria (C.I.A.P.I.) di Catona e Crotona. Personale a tempo indeterminato. Modificazioni della legge regionale 22 novembre 1984, n. 35 Pag. 24

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1988, n. 5.

Integrazione legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della regione Campania. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1988, n. 6.

Proroga dei termini di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 15, concernente nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta Pag. 25

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1988, n. 17.

Norme per il trasferimento in proprietà alla Cooperativa produttori zootecnici del Friuli-Venezia Giulia di impianti per la valorizzazione delle produzioni zootecniche realizzati dall'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura Pag. 25

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1988, n. 18.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, «Legge elettorale regionale» Pag. 26

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1988, n. 19.

Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura Pag. 26

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1988, n. 20.

Interventi a favore del laboratorio di biologia marina. Pag. 29

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1988, n. 21.

Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, riguardante la «Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato» Pag. 30

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1987, n. 93.

Contributi per manifestazioni culturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 37 del 19 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, al fine di valorizzare particolari, rilevanti e prestigiose testimonianze della cultura abruzzese, è autorizzata ad intervenire con i seguenti contributi a favore delle sottoelencate Istituzioni, per le manifestazioni programmate dalle stesse:

Fondazione Premio Michetti - Francavilla al Mare	L. 80.000.000
Premio Scanno	L. 80.000.000
Centro studi dannunziani Pescara	L. 60.000.000
Premio Flaiano Pescara	L. 60.000.000
Premio Teramo	L. 60.000.000
Casa di Dante - Torre dei Passeri	L. 60.000.000
Premio Sulmona delle Arti	L. 40.000.000
Alternative attuali - L'Aquila	L. 35.000.000
Premio Vasto	L. 35.000.000
Premio Avezzano	L. 20.000.000
Premio Città di Penne	L. 20.000.000
Agorà di Giulianova	L. 10.000.000
Premio Arsita	L. 5.000.000

Art. 2.

Il contributo è concesso dalla giunta regionale a favore delle istituzioni di cui al precedente art. 1 e viene erogato previa presentazione al servizio promozione culturale di una dettagliata relazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1987, in lire 565 milioni, si provvede previo incremento, per lire 565 milioni, dello stanziamento di competenza, del cap. 061630 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987 con contestuale inserimento, nella intestazione del capitolo, del «Premio Sulmona delle Arti».

Lo stanziamento del cap. 324000 dello stesso stato di previsione è ridotto di lire 565 milioni; la partita n. 2 dell'elenco n. 4 del medesimo bilancio è ridotta di pari importo.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 dicembre 1987.

MATTUCCI

88R0350

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1987, n. 94.

Contributo della regione Abruzzo alla società per azioni denominata Centro iperbarico polivalente di ricerca S.p.A. con sede in Teramo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 37 del 19 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, al fine di concorrere alla ricerca nel campo della fisiopatologia ambientale e al progresso delle conoscenze scientifiche, biomediche e tecniche finalizzate alle applicazioni di ossigeno iperbarico, nonché alla riabilitazione in vettore iperbarico, si avvale, di norma, del Centro iperbarico polivalente di ricerca, amministrato dall'omonima Società per azioni, promossa dall'amministrazione provinciale di Teramo e dalla cassa di risparmio della stessa città.

A tal fine la giunta regionale è autorizzata ad assegnare al predetto Centro un contributo di L. 1.100.000.000.

L'erogazione del contributo di cui al precedente comma è subordinato alla presentazione da parte del Centro iperbarico di un programma delle ricerche da promuovere e delle indagini e degli studi da svolgere nel campo specifico con l'indicazione del personale che viene utilizzato per la realizzazione di tale programma.

Art. 2.

La giunta regionale, d'intesa con la quinta commissione consiliare permanente, autorizza la stipula di convenzione per disciplinare, sotto l'aspetto finanziario, l'apporto del Centro iperbarico nel settore dell'assistenza sanitaria in conformità di quanto previsto dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.

La Regione può affidare al Centro iperbarico compiti di ricerca finalizzata nel quadro dei progetti finanziati con i fondi di cui alla lettera e) dell'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1983, n. 3.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, derivato complessivamente in L. 1.100.000.000, si fa fronte previa riduzione, di pari importo, per competenza e cassa, del cap. 324000 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1987.

La partita n. 12 dell'elenco n. 4 allegato al predetto bilancio è soppressa.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo è istituito ed iscritto nel settore 8, titolo 2, categoria 3, sezione 8, il capitolo 082395, con lo stanziamento per competenza e cassa, di L. 1.100.000.000, denominato «Contributo alla S.p.a. Centro iperbarico polivalente di ricerca con sede in Teramo».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 dicembre 1987

MATTUCCI

83R0351

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1987, n. 95.

Nuova disciplina per il funzionamento dell'Istituto Abruzzese di Ricerche e Sviluppo (I.A.R.E.S.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 38 del 21 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

COSTITUZIONE E COMPITI DELL'ISTITUTO

Art. 1.

Denominazione e sede

In attuazione dell'art. 15 dello statuto regionale è costituito l'Istituto Abruzzese di Ricerche e Sviluppo (I.A.R.E.S.) con sede in Chieti.

L'I.A.R.E.S. è istituzione della Regione, dotata di propria autonomia e personalità giuridica.

Art. 2.

Compiti

L'Istituto è organo di consulenza tecnica della Regione, di supporto alle azioni di programmazione e di pianificazione, aperto agli altri soggetti della programmazione regionale e sub-regionale.

Spetta all'Istituto:

a) effettuare studi e ricerche per la formulazione e verifica del programma regionale di sviluppo e dei piani sub-regionali, comprensoriali e settoriali;

b) eseguire per conto della Regione, degli enti partecipanti e di enti pubblici, studi, indagini e ricerche sulle prospettive di sviluppo e sui piani di intervento delle pubbliche amministrazioni;

c) organizzare e gestire un sistema informativo sull'economia, sul territorio, sui soggetti istituzionali e imprenditoriali, sul mercato del lavoro, con terminali per gli ambiti di programmazione alle varie scale, in connessione con i servizi elaborazione dati funzionanti presso la giunta regionale, presso altri enti ed organismi;

d) curare la circolazione delle conoscenze e dei dati per stimolare il dibattito sui problemi dello sviluppo regionale ed iniziative di formazione nel campo economico, sociale e territoriale;

e) divulgare studi, ricerche e documenti concernenti l'attività dell'Istituto;

f) sviluppare rapporti e collaborazioni con organismi di ricerca nazionali e regionali e con centri e strutture tecniche operanti nel campo della programmazione e della pianificazione, nel rispetto delle competenze statali in materia, fissate dalle leggi vigenti.

Art. 3.

Rapporti con la Regione

L'Istituto collabora con gli organi statutari della Regione e fornisce ad essi, nell'ambito delle proprie competenze, il supporto conoscitivo per l'espletamento delle loro funzioni.

I rapporti funzionali tra l'Istituto e gli organi della Regione sono assicurati, ciascuno per le proprie competenze, per il tramite dei presidenti del consiglio e della giunta regionale.

TITOLO II ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 4.

Organi

Sono Organi dell'Istituto:

- il presidente;
- il consiglio di amministrazione;
- il comitato scientifico;
- il collegio dei sindaci revisori dei conti.

Art. 5.

Presidente

Il presidente e il vice presidente dell'Istituto sono nominati dal consiglio regionale.

Il presidente:

- a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico;
- b) rappresenta l'Istituto, provvede agli atti di ordinaria amministrazione ed esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- c) in caso di urgenza o per delega del consiglio di amministrazione adotta propri provvedimenti da sottoporre a ratifica, nel rispetto delle leggi vigenti e nei limiti delle competenze e delle materie stabilite con atto deliberativo dal consiglio di amministrazione medesimo;
- d) provvede a dare attuazione alle direttive impartite dalla Regione.

Art. 6.

Vice presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e adempie i compiti delegatigli dal presidente.

Art. 7.

Adesione all'Istituto

Possono aderire all'Istituto altre Regioni, amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti locali, istituti di credito, associazioni economiche e di categoria, centri ed organismi di ricerca, istituzioni culturali a carattere pubblico o privato.

L'adesione all'Istituto comporta l'obbligo della corresponsione di un contributo annuale, stabilito dal consiglio regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dal consiglio di amministrazione.

Qualora il contributo non venga erogato, il consiglio di amministrazione delibera la decadenza da aderente all'Istituto dell'ente inadempiente, nonché la decadenza degli eventuali rappresentanti dell'ente inadempiente in seno agli organi.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da nove membri, di cui due designati dalla minoranza, nominati dal consiglio regionale con voto limitato a sette. Non più di tre membri possono essere scelti tra i designati degli enti aderenti.

Il consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo della legislatura e decade con il consiglio regionale che lo ha eletto.

Il consiglio di amministrazione:

- a) delibera il bilancio e il conto consuntivo;
- b) assume tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e ratifica i provvedimenti assunti dal presidente;
- c) nomina gli esperti e collaboratori esterni nel rispetto della disciplina prevista al successivo art. 23;
- d) nomina i membri del comitato scientifico;
- e) approva il programma annuale di lavoro e i progetti di ricerca anche pluriennali;
- f) approva i provvedimenti relativi all'organizzazione dei servizi e degli uffici, alle funzioni, ai rapporti e all'inquadramento del personale;
- g) delibera la costituzione dei gruppi di ricerca e l'affidamento ad enti, organismi, strutture specializzate di specifici studi e ricerche;
- h) delibera in merito alle convenzioni ed ai contratti di prestazione.

Art. 9.

Comitato scientifico

Il comitato scientifico è composto:

- 1) dagli esperti esterni investiti dei compiti di direzione e di coordinamento scientifico;
- 2) dai dirigenti dei servizi tecnico-scientifici;
- 3) da un rappresentante eletto dai ricercatori interni dell'Istituto;
- 4) da quattro membri esterni scelti tra docenti universitari, esperti e ricercatori di comprovata attività di produzione culturale ed editoriale, di ricerca e di consulenza nelle discipline della programmazione e della pianificazione, in particolari branche dell'economia, dell'urbanistica ed ecologia, della statistica.

I ricercatori interni dell'Istituto possono partecipare alle riunioni del comitato scientifico senza diritto di voto.

Il comitato scientifico esprime parere in merito ai contenuti ed ai metodi degli studi e delle ricerche ad essi sottoposti dal consiglio di amministrazione; contribuisce con pareri e proposte alla formulazione del programma di attività; predispone l'impostazione metodologica degli studi e delle ricerche ed esprime con relazione motivata il parere sugli studi e sulle ricerche svolte.

Ai suoi membri può essere affidata singolarmente o a gruppi la direzione scientifica dei singoli progetti di ricerca.

Il comitato scientifico dura in carica una legislatura, decade con l'organo che lo ha eletto, è convocato ed è presieduto dal presidente dell'Istituto o, su sua delega, dal vice presidente.

Art. 10.

Collegio dei sindaci revisori dei conti

I sindaci revisori dei conti, in numero di tre effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e di due supplenti sono nominati dal consiglio regionale garantendo la rappresentanza della minoranza, e si rinnovano con il consiglio di amministrazione.

È nominato quale revisore effettivo un dipendente regionale del servizio bilancio della regione Abruzzo.

Il collegio dei revisori dei conti esamina il progetto di bilancio preventivo e i conti consuntivi predisponendo apposite relazioni illustrative, controlla la gestione finanziaria dell'Istituto, vista gli atti di spesa e rimette semestralmente al consiglio regionale una relazione sull'andamento della gestione stessa.

Il presidente del collegio deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti e può assistere, anche a mezzo di un suo delegato facente parte del collegio, alle sedute del consiglio di amministrazione che trattino materia di contabilità e di bilancio.

Art. 11.

Conferma e sostituzione del presidente, del vice presidente e dei componenti gli organi collegiali

Il presidente, il vice presidente ed i componenti gli organi collegiali dell'Istituto durano in carica il periodo della legislatura e decadono con il consiglio regionale, ovvero con il consiglio di amministrazione.

Essi possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

Qualora per qualsiasi motivo cessino dal loro mandato durante il periodo di carica, sono sostituiti per il periodo residuo con le stesse modalità e procedure fissate per le rispettive nomine.

Art. 12.

Emolumenti ed indennità

Al presidente ed al vice presidente dell'Istituto competono una indennità di carica in ragione, rispettivamente, del 50% e del 40% delle indennità spettanti ai consiglieri regionali in virtù dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni.

Agli altri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti compete una indennità di presenza per ogni giornata-seduta, equiparata a quella prevista per i componenti il comitato regionale di controllo.

Al presidente del collegio dei revisori dei conti compete una indennità, per ogni giornata-seduta, maggiorata di un terzo rispetto a quella attribuita ai singoli componenti il collegio.

Ai componenti gli organi dell'Istituto per il raggiungimento della sede dell'ente e per le missioni connesse alla loro funzione, spetta il trattamento economico di missione e di viaggio nella misura e con le modalità previste per i dipendenti della regione Abruzzo al livello apicale, ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 13.

Emolumenti ai membri del comitato scientifico

Ai componenti il comitato scientifico compete per ogni giornata-seduta la indennità di presenza fissata al secondo comma del precedente art. 12.

Ai membri del comitato scientifico compete il trattamento indennitario di cui all'ultimo comma del precedente art. 12.

TITOLO III

CONTROLLI E POTERI SOSTITUTIVI

Art. 14.

Controllo di merito sugli atti e controllo sugli organi

Sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Istituto, nonché il programma di attività di cui al punto e) dell'art. 8, il regolamento interno, l'organizzazione funzionale dei servizi e degli uffici, gli atti di acquisto e di alienazione dei beni immobili costituenti il patrimonio proprio dell'ente.

Il consiglio regionale all'atto dell'approvazione del programma di cui al comma precedente, detta direttive generali in ordine all'attività dell'Istituto anche con riferimento a impegni pluriennali.

Il consiglio regionale decide lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Istituto per:

- gravi e persistenti irregolarità;
- impossibilità di funzionamento;
- gravi deviazioni ai fini istituzionali ed alle direttive previste dal secondo comma del presente articolo.

La decisione di scioglimento è adottata su proposta della giunta regionale. La proposta può essere avanzata dopo la scadenza di giorni trenta dalla comunicazione della diffida rivolta al consiglio di amministrazione dell'Istituto e previo esame delle relative giustificazioni.

Lo scioglimento è disposto, in conformità alla decisione del consiglio regionale, con decreto del presidente della giunta regionale. Con lo stesso decreto è nominato il commissario straordinario dell'Istituto.

Art. 15.

Revoca e decadenza del presidente, del vice presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione

Il presidente dell'Istituto, il vice presidente e i singoli componenti il consiglio di amministrazione possono essere revocati per gli stessi motivi e con le medesime procedure previste dall'art. 14 in quanto applicabili.

Il presidente dell'Istituto e i singoli componenti il consiglio di amministrazione sono dichiarati decaduti se vengono meno le condizioni di eleggibilità previste per la nomina e segnatamente dal T.U.L.C.P. n. 383/1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 16.

Articolazione della struttura

Il sistema organizzativo dell'Istituto si realizza nelle strutture tecniche, scientifiche ed amministrative finalizzate all'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali ed è articolato in unità organiche complesse, che assumono la denominazione di servizi, dotate di piena autonomia funzionale.

In relazione alle esigenze derivanti dalla materia e dalla complessità dei compiti da espletare, i servizi sono organizzati in uffici che costituiscono le strutture di base dell'ordinamento dell'Istituto.

Gli uffici, infine, possono articolarsi al loro interno in «Unità Operative Organiche» con criteri di omogeneità funzionale o in relazione a specifiche funzioni.

Ai servizi ed agli uffici sono preposti rispettivamente dipendenti di seconda e di prima qualifica dirigenziale, che assumono la denominazione di dirigenti di servizio e di dirigenti di ufficio.

Alle unità operative organiche sono preposti dipendenti di ottava qualifica funzionale che rivestano un profilo professionale pertinente alle funzioni da attribuire.

Art. 17.

Gruppi di lavoro ed attività interdisciplinari

Per l'espletamento di indagini, studi e ricerche, la cui complessità postuli l'apporto concomitante di capacità professionali di diverso livello, il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può costituire gruppi di lavoro intersettoriali ed équipes interdisciplinari formate da personale dell'Istituto, da esperti e collaboratori esterni di cui al successivo art. 23 e prevedere raggruppamenti di unità operative stabilendone modalità di funzionamento, finalità e termini.

Il coordinamento dei gruppi di lavoro e dei raggruppamenti è affidato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, a dipendenti tecnici dell'Istituto con qualifica dirigenziale ovvero a componenti del comitato scientifico.

Il lavoro di gruppo va organizzato mediante la divisione dei compiti in corrispondenza del diverso livello professionale e attitudinale dei collaboratori in modo da assegnare a ciascuno la massima partecipazione e responsabilità.

Art. 18.

Dotazione organica del personale

La dotazione organica del personale prevista dall'allegata tabella B) può essere variata solo con legge regionale e deve essere proporzionata, oltre che alle attività da svolgere, anche alle entrate effettive di bilancio.

L'incidenza del costo del personale non può superare il 50% delle entrate dell'Istituto.

Art. 19.

Stato giuridico e trattamento economico

Fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge, al personale dell'Istituto si applicano le norme relative allo stato giuridico, al trattamento economico e agli altri istituti contrattuali vigenti per il personale della Regione.

Gli accordi sindacali decentrati a livello regionale sono stipulati dalla medesima delegazione competente per il personale del ruolo regionale, integrata dal presidente dell'Istituto o da un suo delegato e da un rappresentante del personale dello I.A.R.E.S.

Gli accordi decentrati a livello aziendale sono stipulati fra il consiglio di amministrazione dello I.A.R.E.S. e le rappresentanze sindacali dell'Istituto.

Per l'assunzione nell'impiego si applicano le norme contenute nella legge regionale 22 marzo 1978, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20.

Trattamento di previdenza e di quiescenza

Al personale dell'Istituto si applica il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti della regione Abruzzo.

Art. 21.

Assunzioni, borse di specializzazione e di studio contratti di ricerca, concorsi

Per l'espletamento delle attività di studio e ricerca, nell'ambito dei suoi fini istituzionali, l'Istituto bandisce concorsi pubblici di assunzione; borse di specializzazione o di studio riservate a laureati o diplomati con le modalità stabilite nei relativi bandi per le materie attinenti la ricerca scientifica; dirama avvisi pubblici per contratti di ricerca a termine ai sensi dell'art. 2222, del codice civile, sulla base dei programmi annuali o pluriennali di ricerca approvati dal consiglio regionale, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

I corsi pubblici si espletano secondo le norme generali vigenti presso la regione Abruzzo.

Per i posti dell'organico delle strutture tecniche di ricerca l'Istituto può far ricorso ad assunzioni temporanee, nei limiti, con le modalità e le procedure previste dalle leggi vigenti in materia.

Per la partecipazione ai concorsi, oltre ai requisiti generali di cui all'art. 18 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, è richiesto il possesso dei requisiti specifici stabiliti nei relativi bandi di concorso, fissati preventivamente dal consiglio di amministrazione.

Le borse di specializzazione e di studio, i contratti di ricerca a termine e i contratti di diritto privato sono attribuiti mediante selezione teorico-pratica e valutazione dei titoli in base a criteri preventivamente determinati dal consiglio di amministrazione.

Nel regolamento interno è posta la disciplina per la composizione ed il funzionamento delle commissioni per i concorsi.

Nei concorsi per l'assunzione a posti nei settori tecnico-scientifici il regolamento interno prevede modalità e criteri di espletamento, nonché l'attribuzione di punteggi preferenziali, in particolare ai titolari di borse di specializzazione e di studio, ovvero ai titolari di contratti di ricerca in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dai bandi di concorso, ai titolari di rapporti di consulenza tecnico-scientifica con amministrazioni pubbliche.

Art. 22.

Borse di studio, contratti di ricerca, contratti di diritto privato, proroghe

Il consiglio di amministrazione può disporre la proroga di borse di studio e di specializzazione, dei contratti di ricerca e dei contratti di diritto privato qualora sia intervenuta per causa di forza maggiore una sospensione o interruzione delle attività previste.

Durante la sospensione delle borse e dei contratti non sono corrisposti eventuali assegni.

Art. 23.

Conferimento di incarichi ad esperti e collaboratori esterni

Per l'espletamento dei compiti di direzione, di coordinamento e di supporto agli organi dell'Istituto nelle attività scientifiche, nonché per esigenze speciali per le quali i problemi da studiare o le ricerche da effettuare richiedono particolari competenze tecniche-professionali, il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

L'incarico può essere affidato:

a professori universitari o ad esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta;

ad università, enti o istituti scientifici specializzati, enti o società private che forniscano adeguate garanzie in ordine all'espletamento dell'incarico.

Per quanto attiene la durata e l'entità dell'incarico, le modalità e le condizioni di conferimento, i compensi da corrispondere, le limitazioni ed i casi di incompatibilità si applicano le disposizioni di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge regionale 9 settembre 1986, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24.

Finanziamento dell'Istituto

In sede di esame e di allegazione del bilancio di previsione dell'Istituto, giuste disposizioni contenute nell'art. 33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, la regione determina annualmente l'entità di dotazione finanziaria da trasferire all'Istituto stesso, iscrivendola in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa.

L'erogazione è effettuata con deliberazione della giunta regionale, mediante anticipazione fino alla concorrenza dell'80%, all'inizio dell'esercizio e con versamento del saldo su certificazioni asseverate dal collegio dei revisori dei conti con graduale recupero delle anticipazioni accordate.

La giunta regionale dispone altresì anticipazioni per le esigenze di carattere corrente e obbligatorio durante la gestione provvisoria del bilancio regionale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Oltre alle somme di cui al precedente comma concorrono al finanziamento dell'Istituto:

- a) il contributo speciale erogato dalla regione Abruzzo per l'impianto e la gestione dell'osservatorio del lavoro, del sistema informativo economico e del sistema informativo territoriale;
- b) i contributi erogati da altri enti pubblici per incarichi di ricerca particolari;
- c) ogni altra contribuzione ed erogazione a qualsiasi titolo devoluta, salvo specifico parere espresso dal consiglio regionale;
- d) i contributi annuali degli enti aderenti.

Art. 25.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Prima dell'inizio di tale esercizio il consiglio di amministrazione provvede all'approvazione dei relativi bilanci di previsione ed entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso provvede all'approvazione del relativo rendiconto finanziario con allegata la relazione del collegio dei sindaci dei revisori dei conti.

Il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario dell'esercizio sono articolati e classificati secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con speciale riferimento agli artt. 33 e 72.

Del pari i sistemi di rilevazione contabile adottati dall'Istituto devono risultare conformi alle disposizioni contenute nella legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 26.

Regolamento interno

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione approva il regolamento interno dell'Istituto che disciplina il funzionamento degli organi statutari e delle strutture operative, gli aspetti dell'ordinamento del personale, non riservati alla legge regionale, nonché le modalità per l'accesso dei terzi ai dati ed alle informazioni in possesso dell'Istituto.

Il regolamento interno è deliberato dal consiglio di amministrazione sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale, ed è sottoposto all'approvazione del consiglio regionale.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

Struttura organizzativa e dotazione organica del personale

La struttura organizzativa dell'Istituto, per assolvere alle attività di studio, ricerca, elaborazione e documentazione, si articola nel servizio ricerche economiche e sociali, nel servizio ricerche territoriali, nel servizio amministrativo e segreteria generale.

Con successiva legge regionale, previo studio di uno specifico progetto di fattibilità promosso dallo I.A.R.E.S., sarà istituito ed organizzato il sistema informativo socio-economico e territoriale dell'Istituto.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nei limiti dei posti di ottava qualifica previsti in organico e nell'ambito dei servizi e degli uffici, può costituire unità operative con specifiche attribuzioni nonché strutture di collegamento con gli organi e gli uffici della programmazione e dell'informatica della regione.

La struttura organizzativa dell'Istituto è fissata dall'allegato A) della presente legge.

Le dotazioni organiche del ruolo unico del personale dei singoli profili professionali sono riportate nell'allegato B) della presente legge (tabelle n. 1 e n. 2).

Le dotazioni organiche della prima e seconda qualifica dirigenziale e della ottava qualifica, suddivise per singole strutture, sono riportate nell'allegato C) della presente legge.

Per l'accesso alle qualifiche dirigenziali è richiesto inderogabilmente il diploma di laurea attinente ai rispettivi profili professionali.

Art. 28.

Personale - Mobilità e comandi

Il personale dell'Istituto, in misura non inferiore al 50% della dotazione organica complessiva, è costituito per il primo contingente da dipendenti comandati o trasferiti dalla Regione, dal CRESA e dagli altri enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, nel rispetto della normativa vigente per il personale regionale, purché in possesso dei titoli o dei requisiti professionali previsti dalla presente legge.

Il personale comandato o trasferito per i compiti di ricerca o di studio dovrà essere scelto tra coloro che presso l'ente di provenienza abbiano svolto per almeno 3 anni consecutivi attività di ricerca nel campo economico, sociale o dell'assetto del territorio, in uffici studi, in uffici del piano o unità operative simili.

Art. 29.

Norma di primo inquadramento del personale in servizio

Il personale comandato da almeno un anno ed ancora in servizio presso lo I.A.R.E.S. alla data di entrata in vigore della presente legge può chiedere di essere inquadrato nel ruolo unico del personale dell'Istituto con istanza da presentarsi entro trenta giorni dalla data predetta.

L'inquadramento avviene nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta presso l'ente di provenienza.

Al personale di cui sopra è altresì consentito l'inquadramento in una qualifica funzionale immediatamente superiore a quella posseduta, con esclusione dei posti della seconda qualifica dirigenziale, previo superamento di un apposito concorso riservato le cui modalità di espletamento sono stabilite dal consiglio di amministrazione.

Il concorso di cui al comma precedente è bandito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è espletato entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.

Al concorso è ammesso a partecipare il personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno cinque anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza, purché abbia espletato per almeno un anno presso l'Istituto, in base ad affidamenti formali, funzioni corrispondenti a quelle dei posti cui si concorre.

Per la partecipazione ai concorsi riservati relativi ai posti di prima qualifica dirigenziale è richiesto inderogabilmente il diploma di laurea.

Nella fase di prima attuazione, i posti di seconda qualifica dirigenziale, corrispondenti alla direzione dei servizi, sono ricoperti mediante la selezione per titoli prevista dal secondo comma dell'art. 41 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 35.

Alla selezione è ammesso a partecipare il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale del ruolo del personale dello IARES che ricopra un profilo professionale strettamente riferibile alle funzioni da svolgere e sia in possesso del diploma di laurea.

Il consiglio di amministrazione con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge fissa titoli, requisiti, criteri e modalità per la partecipazione alle selezioni e specifica gli elementi di valutazione per la formazione delle graduatorie in analogia a quanto previsto dalla legge regionale 21 maggio 1985, n. 58, per il personale della regione.

La selezione è espletata entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.

Art. 30.

Rimborso spese e gettoni di presenza

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio previsti per i membri del consiglio di amministrazione dal secondo e quarto comma del precedente art. 12 compiono con decorrenza 1° gennaio 1987.

Art. 31.

Abrogazione di leggi regionali

È abrogata la legge regionale 12 settembre 1978, n. 62, avente per oggetto: «Costituzione dell'Istituto Abruzzese di Ricerche Economiche e Sociali (I.A.R.E.S.)».

Art. 32.

Cessazione dell'attività

In caso di cessazione dell'attività le attrezzature, il materiale di ricerca, i documenti amministrativi, le rimanenze attive e passive saranno devoluti secondo le deliberazioni del consiglio regionale.

Il personale di ruolo in servizio alla data di cessazione è trasferito nei ruoli della regione Abruzzo.

Art. 33.

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato con la presente legge si rinvia alle norme dell'ordinamento regionale, in quanto applicabili.

Art. 34.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 1987, si provvede con lo stanziamento di cinquantamiliardi iscritto al cap. 011426, dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

Per gli anni a venire le leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1987, n. 81.

Art. 35.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 dicembre 1987

MATTUCCI

ALLEGATO A

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'I.A.R.E.S.

<i>Servizio Ricerche Economiche e Sociali</i>	DEF	(2ª)
Ufficio Studi Socio Economici	DEF	(1ª)
Ufficio Ricerca Operativa - Banca Dati e Segreteria Gruppi di Ricerca	DEF	(1ª)
<i>Servizio Ricerche Territoriali</i>	DAU	(2ª)
Ufficio Studi Territoriali - Sistema Operativo Cartografico	DAU	(1ª)
Ufficio Studi Urbani - Segreteria Gruppi di Ricerca	DAU	(1ª)
<i>Servizio Amministrativo - Segreteria Generale</i>	DA	(2ª)
Ufficio Segreteria - Affari Generali - Personale	FA	(VIII)
Ufficio Bilancio, Contabilità, Contratti, Economato	DA	(1ª)

ALLEGATO B

DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO

Tabella n. 1

2ª	Qualifica dirigenziale	n. 3
1ª	Qualifica dirigenziale	n. 5
VIII	Qualifica funzionale	n. 5
VII	Qualifica funzionale	n. 3
VI	Qualifica funzionale	n. 4
IV	Qualifica funzionale	n. 4
III	Qualifica funzionale	n. 1
Totale		n. 25

DOTAZIONE ORGANICA DEI SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI

Tabella n. 2

2ª Qualifica dirigenziale

DA	Dirigente superiore amministrativo	n. 1
DEF	Dirigente superiore economista	n. 1
DAU	Dirigente superiore architetto urbanista	n. 1

1ª Qualifica dirigenziale

DA	Dirigente amministrativo	n. 1
DEF	Dirigente economista	n. 2
DAU	Dirigente architetto urbanista	n. 2

VIII Qualifica funzionale

FA	Funzionario amministrativo	n. 2
FI/FAU	Funzionario ingegnere, architetto, urbanista	n. 1
FAP	Funzionario analista programmatore	n. 1
FE/FS	Funzionario economista, statistico	n. 1

VII Qualifica funzionale

SA	Istruttore direttivo amministrativo	n. 1
SE	Istruttore direttivo economista	n. 1
SSC	Istruttore direttivo socio-culturale	n. 1

VI Qualifica funzionale

IA	Istruttore amministrativo	n. 2
IT	Istruttore tecnico	n. 2

IV Qualifica funzionale

ESD	Esecutore stenodattilografo	n. 1
ED	Esecutore dattilografo	n. 2
EA	Esecutore amministrativo	n. 1

III Qualifica funzionale

OT/AUT	Autista operatore tecnico	n. 1
--------	-------------------------------------	------

Totale n. 25

ALLEGATO C

DOTAZIONI ORGANICHE DELLA 1ª E 2ª QUALIFICA DIRIGENZIALE E DELLA VIII QUALIFICA SUDDIVISE PER SINGOLE STRUTTURE.

Servizi	2ª qual.	1ª qual.	VIII qual.
Ricerche Economiche e sociali	1 DEF	2 DEF	1 FAP 1 FE/FS
Ricerche Territoriali	1 DAU	2 DAU	1 FA/FP 1 FAU/FI
Amministrativo Segreteria gen.	1 DA	1 DA	1 FA

88R0352

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1987, n. 96.

Integrazione finanziamento per oneri generali previsti dall'art. 96 della legge regionale n. 31/82.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 38 del 21 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa di L. 300.000.000, di cui all'art. 96 della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, per gli oneri di carattere generale relativi all'espletamento dei compiti previsti dalla legge organica in agricoltura, è aumentata di L. 300.000.000.

Il comma, aggiunto con legge regionale 11 aprile 1985, n. 25, all'art. 96 della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, e successive modifiche, integrazioni e proroghe, è soppresso.

Art. 2.

Al maggior onere di cui all'art. 1 della presente legge si provvede, per il 1987, con le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio:

(Omissis).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 dicembre 1987

MATTUCCI

88R0353

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1987, n. 97.

Norme sullo statuto del personale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1985-1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 20 straord. del 21 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

Con la presente legge la regione Abruzzo, in applicazione dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, così come modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426, recepisce i contenuti dell'accordo nazionale per il periodo 1985-1987 riguardante il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti e disciplina in conformità lo stato giuridico e il trattamento economico del proprio personale.

Art. 2.

Validità dell'accordo

Gli effetti giuridici dell'accordo concernente il triennio 1º gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1º gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1º gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

CAPO II

OCCUPAZIONE

Art. 3.

Piano occupazionale

1. La regione, d'intesa con la OO.SS. di categoria firmatarie del presente accordo, promuove ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione dei problemi occupazionali finalizzandola a:

sviluppo dei servizi per rispondere più adeguatamente ai bisogni della comunità;
riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.

2. A tal fine la giunta regionale formula annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo art. 17, un piano programmatico di occupazione tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati.

3. L'individuazione dei fabbisogni avviene anche a seguito della revisione e/o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche conseguente all'analisi delle funzioni e alla verifica dei carichi di lavoro.

4. Il processo riorganizzativo deve tendere a:
realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica prevedendo, per ciascuna qualifica funzionale, contingenti complessivi, comprendenti i diversi profili professionali;

attivare processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;

incrementare l'efficienza e la produttività della struttura organizzativa regionale utilizzando anche il rapporto part-time, prevedendo l'articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.

5. I programmi annuali di occupazione sono inviati all'osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il dipartimento della funzione pubblica e all'osservatorio regionale previsto dal successivo art. 26.

Art. 4.

Progetti finalizzati

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, la Regione, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con il solo personale di ruolo, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale, può predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, con la precisa indicazione del personale occorrente, distinti per la qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

2. I settori di intervento sono individuati, a titolo di riferimento, nelle seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e florofaunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione, nonché ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo dell'attività produttiva e terziaria.

3. I predetti progetti sono finanziati nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello stato e di quelle integrative che la Regione può indicare nel proprio bilancio.

Art. 5.

Rapporto di lavoro a termine

1. Le assunzioni a tempo determinato restano disciplinate dall'art. 31 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 35, e dalla legge regionale 6 dicembre 1983, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per i soli profili professionali compresi fra la 1ª e la 4ª qualifica funzionale, la Regione può altresì ricorrere alle graduatorie degli uffici di collocamento territoriale competenti in relazione alle sedi di lavoro e nel rispetto della disciplina contenuta nella legge 28 febbraio 1987, n. 56.

3. Al personale con rapporto di lavoro a termine è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica e profilo professionale.

4. Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo della 13ª mensilità, l'aggiunta di famiglia, se dovuta, e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

Art. 6.

Norme per l'accesso all'impiego regionale

1. Il reclutamento del personale regionale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

- a) concorso pubblico;
- b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi successivi;
- c) corso-concorso pubblico.

2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento, prevedendo, ove possibile, il corso a procedure semplificate e automatizzate anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2º, del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13.

3. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica, mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica), secondo le modalità stabilite dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56.

4. Alle prove selettive di cui al precedente comma è ammesso il personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al successivo 9º comma.

5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso, con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.

6. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso, garantendo la partecipazione degli interni in misura proporzionale alla riserva. Al termine del corso una apposita commissione, di cui deve far parte almeno un docente del corso, procede all'espletamento di esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso sono predeterminati dalla giunta regionale in sede di contrattazione decentrata.

7. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi. In tali casi le relative nomine sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

8. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.

9. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 3, i bandi di concorso per i posti disponibili fino alla 8ª qualifica funzionale devono prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti medesimi. Tale percentuale può giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art. 8.

10. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni nella qualifica di appartenenza.

11. Per i posti a concorso fino alla 7ª qualifica funzionale compresa, è ammessa la partecipazione, con diritto alla riserva, del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

12. Per la applicazione del precedente comma, la giunta regionale individua le aree funzionali per le qualifiche dalla 2ª alla 7ª e la conseguente aggregazione dei singoli profili professionali, nel rispetto degli accordi stipulati in sede di contrattazione decentrata.

13. Nei concorsi a posti unici fino alla 8ª qualifica funzionale la quota che può essere ricoperta mediante concorso riservato al personale interno viene individuata attraverso opportune compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

14. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti degli esterni.

15. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.

16. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva stabilite a norma del precedente comma 9 e del successivo art. 44, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso, ad eccezione di quelli derivanti da aumento di organico o da trasformazione di posti già esistenti.

17. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti cui si applica il presente accordo, al dipendente viene riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità conseguita nell'ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione alla data di decorrenza della immissione in ruolo nell'Ente di destinazione.

18. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia di accesso dalla legge regionale 26 aprile 1984, n. 35.

Art. 7.

Mobilità e delega di funzioni

1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio delle funzioni delegate a parte degli enti locali.

2. La Regione determina, d'intesa con gli enti interessati o, ove necessario, con delegazioni rappresentative dell'ANCI, UPI, UNCEM, UNIONCAMERE, il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.

3. Sulla base delle predette determinazioni, gli enti e organismi di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le OO.SS.

4. La Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono i criteri per il trasferimento del personale interessato.

Art. 8.

Mobilità fra enti

1. Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna ai singoli enti del comparto, la mobilità esterna prevista dal presente articolo si attua nell'ambito dei posti vacanti e disponibili per concorso pubblico, appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.

3. I criteri di cui sopra devono tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria ovvero in disponibilità.

4. Gli enti destinatari del presente accordo trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui ai commi precedenti.

5. La Regione provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione sul proprio Bollettino ufficiale, degli elenchi pervenuti.

6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati devono presentare all'ente, presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'amministrazione di provenienza. Le operazioni di trasferimenti devono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il 30 giugno di ogni anno.

7. I posti segnalati per la mobilità, per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.

8. La utilizzazione della mobilità nelle forme previste dal presente articolo è facoltà della Regione per quanto concerne le qualifiche dirigenziali ed i profili professionali di 8ª qualifica aventi responsabilità di unità organica.

9. Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale fra gli enti del comparto, a domanda del dipendente motivata e documentata, previa intesa delle due amministrazioni interessate, anche in caso di contestuale richiesta di due dipendenti di corrispondente qualifica e profilo professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle OO.SS.

10. È consentito altresì il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del presente accordo e tra questi e gli enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione decentrata con le OO.SS., a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione.

11. Per comprovate esigenze di servizio la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto e gli enti del comparto sanità. L'onere è a carico dell'Ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

12. Il comando, in tali casi, non può avere durata superiore ai dodici mesi, eventualmente rinnovabile.

13. Il personale trasferito a seguito dei processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'ente di provenienza.

Art. 9.

Pari opportunità

1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne nell'ambito dell'amministrazione regionale, vengono definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzino in «azioni positive» a favore delle lavoratrici.

2. A tal fine è istituito, nell'ambito del settore personale e organizzazione, un «Comitato per la pari opportunità», con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e di relazionare, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

3. La composizione del comitato è determinata in sede di contrattazione garantendo la presenza paritetica delle OO.SS. maggiormente rappresentative.

CAPO III

PRODUTTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 10.

Produttività

1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, la Regione istituisce, a partire dal bilancio 1987, un apposito capitolo di spesa (fondo di produttività) alimentato:

dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte salari);

da una quota pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto previsto dall'art. 17 terzo comma della presente legge;

dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto dal comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 8, comma 9, della legge 23 dicembre 1986, n. 910: sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione.

2. Con l'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma, obiettivo primario della Regione è quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa, finalizzando l'attività amministrativa anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

3. Il servizio formazione e organizzazione ed i nuclei di valutazione (amministrazione, sindacati) di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, servendosi eventualmente di

centri specializzati anche esterni all'amministrazione, definiscono l'impostazione complessiva, dei progetti di produttività e ne verificano periodicamente l'attuazione ed i risultati: con tali strumenti si provvede altresì allo studio di specifiche sperimentazioni, con particolare riferimento:

- all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in relazione alle tipologie di attività realizzate;
- all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazioni di processi di riorganizzazione;
- alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorità individuate dagli organi regionali.

4. In mancanza della individuazione degli standards di produttività ed in attesa della attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività sono corrisposti — previo accordo decentrato — a partire dall'esercizio finanziario 1987, sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture interne ed approvati dalla giunta regionale.

5. In sede di prima applicazione, i progetti ed i programmi devono essere richiesti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

6. Ferma restando l'approvazione da parte della giunta regionale dei programmi e dei progetti di produttività predisposti dalle strutture interne, la verifica a regime della produttività viene effettuata, con le procedure di cui sopra, sulle stesse singole unità organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale delle strutture e di parametri oggettivi quale il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili dei progetti e/o dell'unità organizzativa sulla base di criteri precedentemente individuati.

7. Tutta la materia della produttività afferente a piani, progetti - obiettivo, attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, sono oggetto di contrattazione decentrata.

8. Trascorsi *tre mesi* dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, periodicamente, la Regione compie, con le OO.SS. di comparto e con le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la delegazione di parte pubblica regionale, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto, tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 11.

Progetti pilota

La Regione, d'intesa con le OO.SS. di comparto, valuterà le proprie specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986, al fine di predisporre i progetti pilota, compatibilmente con le disponibilità finanziarie previste dalla emanata legislazione nazionale in materia.

Art. 12.

Organizzazione del lavoro

1. Per assicurare alla Regione la massima efficienza e produttività di gestione, è demandata in sede di contrattazione decentrata la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.

2. Nella revisione delle strutture organizzative si devono perseguire le seguenti finalità:

- a) introdurre, anche in relazione al disposto del secondo comma art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, sistemi di contabilità analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi devono permettere il costante raffronto tra le risorse di personale e

finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonché la oggettiva valutazione di carichi di lavoro per unità, la produttività individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività di cui all'art. 10;

- b) riaffermare il principio della democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonché alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi; tali risultati possono essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità;

- c) introdurre, nell'organizzazione del lavoro, sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'Amministrazione attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

- d) dotarsi di apposito regolamento per le procedure nella organizzazione del lavoro;

- e) valorizzazione la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

- f) garantire l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici devono essere predisposti per le professionalità ad alta specializzazione impegnate nella organizzazione di sistemi produttivi innovati.

Art. 13.

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. I dirigenti sono, inoltre, tenuti a prestare la propria attività oltre tale limite, senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario, per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio.

3. L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.

4. La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita, di norma, in un arco massimo giornaliero di 10 ore.

5. Nel rispetto del limite previsto dal precedente comma, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro sono regolamentate, in sede di accordi decentrati, secondo i seguenti criteri:

- migliore efficienza e produttività dell'amministrazione;
- più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
- rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
- ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazione degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;
- riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

6. L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative. Sulla base di accordi decentrati, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi, da parte dei cittadini utenti, anche nelle ore pomeridiane e/o serali.

7. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, da definire con accordi decentrati, le modalità di attuazione in concreto di detta articolazione vengono individuate tenendo conto delle realtà locali e della finalità per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.

8. Gli istituti riguardanti la flessibilità degli orari, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

9. A tal fine gli accordi decentrati utilizzano, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:

a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggior frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione;

b) grado di miglioramento della organizzazione del lavoro;

c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano della attività;

d) grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche.

10. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici; e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

11. La programmazione dell'orario di lavoro plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi 4 nell'anno, individualmente non consecutivi.

12. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può essere considerato orario di servizio.

13. Anche in assenza di rotazione per turno, la maggiorazione del compenso orario per lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e quella per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%.

Art. 14.

Orario flessibile

1. La adozione dell'orario flessibile e la sua articolazione viene definita, in sede di accordo decentrato, secondo i seguenti criteri e limiti.

2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà, limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.

3. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche della attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad essa collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

4. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatta salva la esigenza di assicurare particolari servizi.

5. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.

6. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel quinto comma del precedente art. 13 sono definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralinisti e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non possono essere comprese nell'orario flessibile.

7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi — quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro — può essere attuato per gruppi di partecipazione.

8. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

Art. 15.

Turnazioni

1. Per le esigenze di funzionalità dell'amministrazione, riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.

3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedono un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e delle strutture. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità ed eventi naturali.

5. L'amministrazione provvede a disciplinare il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.

6. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri, la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.

7. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

5% per la fascia oraria diurna;

20% per la fascia notturna e i giorni festivi;

30% per la fascia festiva notturna.

Le predette maggiorazioni sostituiscono dalla stessa data qualsiasi altra indennità di turno.

8. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione della aggiunta di famiglia.

9. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo.

Art. 16.

Permessi - recuperi

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

Art. 17.

Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di servizio.

2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Sono inoltre svolte periodiche verifiche con le OO.SS. in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

3. A partire dal 1° gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può superare il limite di spesa di 120 ore per dipendente.

4. Per i progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue pro capite di lavoro straordinario nel modo seguente:

- 25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;
- 18 ore annue per dipendente destinate alla produttività;
- 7 ore annue per dipendente da destinare al salario accessorio.

5. In tali ambiti lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferito all'anno pari a ore 70 annue per il numero dei dipendenti in servizio con un limite massimo individuale di 200 ore.

6. Per esigenze eccezionali — debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali-riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario — il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le OO.SS., nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto dal comma precedente.

7. Le prestazioni di lavoro straordinario, debitamente e preventivamente autorizzate, possono dar luogo, a domanda, a riposo compensativo compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.

8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dalla data di entrata in vigore della presente legge è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

- stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;
- indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
- rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

9. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

- al 15% per il lavoro straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

10. Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 1985 dal preesistente sistema di calcolo previste dalle normative dei singoli enti sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 è ridotto a 156.

12. Gli IACP ed i consorzi di sviluppo industriale, per specifiche esigenze ed in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale, possono essere autorizzati dalla giunta regionale ad elevare il monte ore di lavoro straordinario secondo le previsioni di cui alla lettera c) e d) dell'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983.

Art. 18.

Riposo compensativo

1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale, deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, fatta salva la disciplina concordata in sede di contrattazione decentrata ai sensi del precedente art. 14 per quanto attiene alle modalità per il completamento dell'orario d'obbligo.

Art. 19.

Formazione ed aggiornamento professionale

1. La Regione promuove e favorisce forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

2. Per il conseguimento delle predette finalità è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale.

3. Annualmente, la Regione e gli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1985, n. 68, in accordo con le OO.SS., possono definire, per le iniziative di interesse comune, i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento a livello regionale. Limitatamente a profili specifici degli I.A.C.P., i programmi di formazione di ciascun settore possono essere definiti e coordinati anche a livello di associazione nazionale.

4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione.

5. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

6. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

7. La prima finalità viene perseguita mediante corsi di aggiornamento che devono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegia specifiche esigenze prioritarie.

8. La seconda finalità viene perseguita mediante corsi di riqualificazione, in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

9. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore, che costituisce, ad ogni effetto, titolo di servizio.

10. I provvedimenti attuativi della disciplina prevista dal presente articolo per il personale regionale sono di competenza della giunta regionale.

Art. 20.

Diritto allo studio

1. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.

2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio, e comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazioni in corsi universitari, in scuole statali o istituiti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartmentale.

3. Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina intercompartmentale, resta in vigore la normativa vigente, in quanto non modificata dai precedenti commi.

CAPO IV

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 21.

Profili professionali

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - è istituita una commissione paritetica per l'individuazione e descrizione dei profili professionali in relazione all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei diversi enti ed amministrazioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche.

2. I lavori della commissione devono concludersi con apposite articolate proposizioni, finalizzate anche alla attuazione del principio dell'ordinamento per profili professionali, che sono approvate con legge regionale entro il 31 dicembre 1987.

3. La identificazione dei profili professionali di cui sopra avrà valore per il prossimo triennio contrattuale.

Art. 22.

Variazioni al ruolo del personale regionale

1. Alle variazioni del contingente globale e dei contingenti delle singole qualifiche funzionali e dirigenziali dal ruolo unico della giunta e del consiglio regionale nonché del ruolo autonomo dei docenti della formazione professionale si provvede con legge regionale.

2. Nel rispetto dei principi fissati ai sensi del precedente art. 21, e nell'ambito delle declaratorie stabilite per le singole qualifiche funzionali dagli artt. 5 e seguenti della legge regionale 26 aprile 1984, n. 35, alla individuazione di nuovi profili professionali, alla modifica e soppressione di quelli esistenti, alle variazioni del numero dei posti per i profili ricompresi nella stessa qualifica funzionale, nel caso che le variazioni non comportino modificazioni del contingente globale e dei contingenti parziali delle singole qualifiche funzionali e dirigenziali, provvede, con propria deliberazione, il consiglio regionale.

3. Le variazioni di cui sopra sono proposte dalla giunta, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio per il rispettivo personale, previo accordo con le OO.SS. Le variazioni medesime possono riguardare esclusivamente i posti vacanti in organico.

Art. 23.

Adeguamento della struttura dei servizi

1. Al fine di consentire il più tempestivo adeguamento della struttura organizzativa regionale alle più emergenti esigenze di funzionalità dell'ente, la articolazione degli uffici nell'ambito dei servizi, così come definita dalle tabelle allegate alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, può, essere variata con provvedimento del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio per quanto di competenza, nel rispetto del contingente complessivo della prima qualifica dirigenziale, sentite le OO.SS.

2. La istituzione di nuovi servizi e di nuovi uffici e unità operative autonome o decentrate nonché la modifica di quelli esistenti viene effettuata esclusivamente con legge regionale.

Art. 24.

Osservatorio regionale per il pubblico impiego

1. Nell'ambito del settore personale e organizzazione è istituito l'«Osservatorio regionale del pubblico impiego» le cui attribuzioni specifiche saranno definite in sede di contrattazione decentrata.

Art. 25.

Informazioni e reclami

La regione Abruzzo istituisce, con legge regionale, una apposita struttura organizzativa per l'informazione all'utenza e per la presentazione di reclami, compatibilmente con le proprie esigenze funzionali.

CAPO V

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI

Art. 26.

Livelli di contrattazione

1. Sono individuati i seguenti livelli di contrattazione decentrata:

a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986, il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra enti in ambito regionale nonché le materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente accordo;

b) territoriale, sub-regionale, che riguarda materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello regionale, di cui alla precedente lettera a), nonché le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente accordo;

c) livello dei singoli enti;

d) a livello di decentramento dell'ente, che riguarda le materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello di singolo ente.

2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente accordo. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 93, mediante gli atti previsti dai singoli ordinamenti degli Enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/86.

Art. 27.

Composizione delle delegazioni

1. La delegazione trattante, a livello di contrattazione regionale e sub-regionale, è costituita dal presidente della Regione, o da un suo delegato, e da una rappresentanza:

dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi;

dell'UPI per le province e loro consorzi;

dell'UNCEM per le comunità montane;

UNIONCAMERE per le camere di commercio;

dagli altri enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 per quanto di rispettiva competenza;

da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o di suo decentramento, la delegazione trattante è costituita:

dal titolare del potere di rappresentanza o suo delegato;

da una rappresentanza di titolari degli uffici o servizi ai quali l'accordo si riferisce;

da una delegazione composta dai rappresentanti territoriali e aziendali di ciascuna organizzazione sindacale come sopra indicata.

Art. 28.

Materie di contrattazione decentrata

Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente accordo, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:

l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici e alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;

l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;

la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nell'accordo di comparto;

le «pari opportunità»;

i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;

la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi) nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;

la mobilità all'esterno della stessa amministrazione e la disciplina di quella interna;

la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;

le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);

l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei CRAL;

le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente accordo.

Art. 29.

Procedure di raffreddamento dei conflitti

1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni del presente accordo, deve essere formulata richiesta scritta di confronto, con lettera raccomandata A.R., da una delle OO.SS. maggiormente rappresentative, che abbiano adottato in sede

nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero. Detta richiesta comporta l'obbligo di convocazione, ad iniziativa della parte che l'ha ricevuta, della parte richiedente, per un confronto, nei tre giorni successivi.

2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sulle quali si basa, e deve essere indirizzata, per conoscenza, alla delegazione di cui al successivo comma, presso il dipartimento della funzione pubblica.

3. Trascorsi 15 giorni dall'insorgenza del conflitto, si può fare ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di comparto, che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere.

4. La delegazione di cui al comma precedente deve riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono.

5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.

Art. 30.

Informazione

1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le OO.SS. a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.

2. Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle OO.SS. sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione, dalle quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi, e a quelle di categoria, stipulanti gli accordi collettivi, di cui alla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative sono stabilite dagli accordi decentrati.

4. Le OO.SS. di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere alla Regione, che è tenuta a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e ai fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

5. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le OO.SS. sono informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si da essere poste in condizione di valutare, con congruo anticipo, quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

6. In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge n. 93/83, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni, le amministrazioni garantiscono, sentite le OO.SS., un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle OO.SS., il diritto di integrazione e rettifica.

8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 28 vengono definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

Art. 31.

Attività sociali, culturali, ricreative

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse negli Enti, debbono essere gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti, in conformità di quanto previsto dall'art. 11 dello statuto dei lavoratori.

2. Per l'attuazione delle suddette attività la Regione iscrive, in bilancio un apposito stanziamento.

Art. 32.

Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario (senza le maggiorazioni), aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

Art. 33.

Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro

a) Visite mediche di controllo

Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle UU.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione viene portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

b) Accertamenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro

Le UU.SS.LL. hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuo di videoterminali, come dispone la vigente normativa CEE.

Le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture dell'amministrazione.

Le UU.SS.LL. hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

c) Libretto sanitario

È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

CAPO VI

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 34.

Stipendi

1. Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal presente accordo sono così determinati:

Qualifica	1-1-86	1-1-87 (comp. 1986)	1-1-88 (comp. 1986 e 1987)
1	150.000	325.000	500.000
2	240.000	520.000	800.000
3	294.000	637.000	980.000
4	324.000	702.000	1.080.000
5	396.000	858.000	1.320.000
6	492.000	1.066.000	1.640.000
7	582.000	1.261.000	1.940.000
8	858.000	1.859.000	2.860.000
1. q. dir.	810.000	1.775.000	2.700.000
2. q. dir.	900.000	1.950.000	3.000.000

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 i valori stipendiali tabellari di cui all'art. 32 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 35, nonché quelli previsti nel CCNL del 13 aprile 1983 relativi a II.AA.CC.PP. e loro consorzi regionali, ANIACAP e Consorzi di sviluppo industriale (CCNL 27-5-1983), sono così modificati:

1	qualifica	3.800.000
2	»	4.460.000
3	»	5.000.000
4	»	5.650.000
5	»	6.640.000
6	»	7.500.000
7	»	8.700.000
8	»	12.000.000
1	» dirig.	13.900.000
2	» dirig.	17.000.000

3. Il trattamento tabellare del personale della prima e seconda qualifica dirigenziale è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 ed a L. 4.000.000.

4. Al personale della prima qualifica dirigenziale l'importo di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica.

5. Le integrazioni tabellari relative alla 1^a ed alla 2^a qualifica dirigenziale rispettivamente di L. 2.100.000 e di L. 4.000.000 sono corrisposte in ragione del 30%, del 35% e del 35%, dal 1° gennaio 1986, dal 1° gennaio 1987 e dal 1° gennaio 1988.

6. I valori precedenti competono ai dipendenti degli II.AA.CC.PP., loro Consorzi regionali, ANIACAP, e Consorzi di sviluppo industriale, secondo la seguente tabella di equiparazione:

Ordinamento		Contratti IACP e consorzi di sviluppo industriale	
1 ^a qualifica funzionale		Portieri	
2 ^a » »	1 ^a	fascia funzionale	
3 ^a » »	2 ^a	»	»
4 ^a » »	3 ^a	»	»
5 ^a » »	—	—	—
6 ^a » »	4 ^a	»	»
7 ^a » »	5 ^a	»	»
8 ^a » »	6 ^a	»	»
1 ^a » dirigenziale	7 ^a	»	»

7. Le indennità di cui all'art. 33 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 35, nelle misure di seguito riportate:

2 ^a	qualifica	60.000
3 ^a	»	120.000
4 ^a	»	120.000
5 ^a	»	120.000
6 ^a	»	360.000
7 ^a	»	360.000
8 ^a	»	500.000

vengono soppresse concorrendo dal 1° gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari.

Art. 35.

Indennità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 competono le seguenti indennità:

a) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-pastorale) inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete un'indennità annua fissa per dodici mensilità di L. 480.000;

b) al personale della 8^a qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica nonché al personale laureato della stessa qualifica munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo che operi in posizione di staff, compete una indennità annua fissa di L. 1.000.000 per dodici mensilità;

c) al personale inquadrato nella 1^a qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua fissa di L. 3.000.000 per dodici mensilità per la direzione di una delle strutture organizzative istituite dalla legge regionale 21 maggio 1985, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni;

d) al personale inquadrato nella 2^a qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua fissa di funzione di L. 4.600.000 per dodici mensilità, per le posizioni previste dalla legge regionale 21 maggio 1985, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni;

e) per il personale della 1^a e 2^a qualifica dirigenziale è istituita, altresì, una indennità annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/26° per ogni giornata di assenza dal servizio. La predetta indennità è fissata in L. 1.000.000 dal 1° luglio 1987 ed in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987;

f) la indennità di coordinamento rimane fissata nell'importo e nelle forme di attribuzione previsti dalla legge regionale 26 aprile 1984, n. 35;

g) l'indennità di rischio di cui alla lett. i) dell'art. 33 della legge regionale n. 35/1984, è elevata da L. 120.000 a L. 240.000 annue (per dodici mensilità);

h) l'indennità di reperibilità di cui al terzo comma dell'art. 36 della legge regionale n. 35/1984 è fissata in L. 18.000 per 24 ore giornaliere;

i) al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, compete un'indennità giornaliera nella misura e con le modalità previste per i dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni;

l) a decorrere dal 1° gennaio 1989, al personale degli IACP, loro Consorzi Regionali e ANIACAP, l'importo della 14^a mensilità di cui all'art. 81 del CCNL 13 aprile 1983, è corrisposto in dodicesimi a titolo di retribuzione individuale di anzianità. La eventuale eccedenza tra il trattamento stipendiale annuo a regime ed il trattamento stipendiale base di cui ai CC.NN.LL. 83/85 per gli II.AA.CC.PP. e 82/84 per i consorzi industriali, depurato della quota di I.I.S. pari a L. 1.081.000 annue, conglobata ed incrementata dell'aumento di cui al precedente art. 34, concorre ad incrementare la retribuzione individuale di anzianità.

Art. 36.

Scaglionamento degli aumenti delle indennità

1. L'aumento delle indennità di rischio e di reperibilità di cui alle lettere g) e h) del precedente art. 35 è corrisposto in ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il restante 35% dal 1° gennaio 1988.

2. Le altre indennità, di cui all'art. 33 della legge regionale n. 35/1984, nonché l'indennità di funzione dei dirigenti dei consorzi industriali, di cui al C.C.N.L. 11 luglio 1984, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1988 ai dirigenti dei consorzi di sviluppo industriale l'indennità di funzione mensile pensionabile di cui al C.C.N.L. sopra richiamato è corrisposta, per la parte eccedente l'indennità di cui al primo comma, lett. c) del precedente art. 35, a titolo di retribuzione individuale di anzianità. L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui all'art. 85 del C.C.N.L. 1983/85 dal 1° gennaio 1988 è corrisposto nelle misure mensili previste decurtate dei seguenti importi:

III	fascia	L. 120.000	annue
IV	»	L. 360.000	»
V	»	L. 360.000	»
VI	»	L. 500.000	»
VII	»	L. 500.000	»

Il restante importo è assorbito dai miglioramenti economici del prossimo accordo.

Art. 37.

Retribuzione individuale di anzianità per gli I.A.A.C.C.P.P. e consorzi industriali

1. Per il personale dipendente dai consorzi di sviluppo industriale e dagli I.A.A.C.C.P.P. il valore per classi e scatti o altri elementi di progressione economica maturati al 31 dicembre 1986 con l'aggiunta della valutazione di ratei in maturazione alla medesima data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

2. Tale ultima valutazione si effettua in riferimento al trattamento stipendiale previsto dai rispettivi contratti di lavoro vigenti al 31 dicembre 1985.

3. Le classi o scatti od altri elementi di progressione economica maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della entrata in vigore della presente legge costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

Art. 38.

Destinazione acconto art. 35 legge regionale n. 35/1984

1. L'acconto di cui al secondo comma dell'art. 35 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 35, costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 34 della legge citata, che resta in godimento individuale. Tale acconto si intende aggiuntivo all'beneficio economico complessivo.

Art. 39.

Clausole di garanzia

1. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità viene incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 35, primo comma, della legge regionale n. 35/1984.

2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete, in ventiquattresimi, in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

Art. 40.

Passaggi di qualifica

1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data del transito.

CAPO VII

DIRIGENZA

Art. 41.

Principi generali

1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali.

2. A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilità, svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate negli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 35/1984 nonché negli artt. 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 58.

3. Le predette declaratorie e le disposizioni relative alla dirigenza trovano applicazione anche per gli IACP e i consorzi di sviluppo industriale in relazione alla peculiarità dell'ordinamento di detti enti.

Art. 42.

Mobilità dei dirigenti

1. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio, possono trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto.

Art. 43.

Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nel precedente art. 41, sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività.

2. L'attività dei dirigenti di 1ª qualifica è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di 2ª qualifica, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati.

3. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, secondo le rispettive competenze, provvedono ad analoga valutazione dei dirigenti di 2ª qualifica.

4. Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività.

5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività.

Art. 44.

Accesso alle qualifiche dirigenziali

1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della 8ª qualifica funzionale, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo, ove necessaria.

2. Il 25% dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo della Regione inquadrati nell'8ª qualifica funzionale ed in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.

3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della 2ª qualifica dirigenziale occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed un'esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla 1ª qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private.

4. Il 40% dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo della Regione in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.

5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo.

6. Le riserve di cui ai precedenti 2º e 4º comma non operano nei concorsi a posti unici delle qualifiche dirigenziali.

7. Ai fini del calcolo della anzianità per la partecipazione al primo concorso per la copertura dei posti disponibili alla 2ª qualifica dirigenziale, viene computata anche l'anzianità nella 7ª fascia funzionale per gli I.A.C.P. e i consorzi industriali.

8. La Regione può ricoprire il 20% dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, arrotondando la frazione all'unità nel caso non risulti almeno un posto, mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 5 anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno, prescindendo dal requisito dell'età.

9. Le modalità per l'assunzione a contratto sono definite dalla giunta regionale prevedendo, comunque, che il trattamento economico degli interessati non può in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento, né superiore a quello in godimento da parte del personale di ruolo della stessa qualifica dirigenziale.

10. Ai dirigenti assunti con contratti a termine si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo.

Art. 45.

Contingente della 1ª qualifica dirigenziale

1. I posti della 1ª qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della 2ª qualifica dirigenziale dal terzo comma dell'art. 16 della legge regionale n. 35/1984.

2. Qualora il numero dei dirigenti di prima qualifica attualmente in servizio superi l'aliquota prevista dal precedente comma vengono istituiti corrispondenti posizioni di soprannumero ad esaurimento.

Art. 46.

Funzioni dirigenziali negli I.A.C.P. e consorzi di sviluppo industriale

1. Negli istituti autonomi case popolari e nei consorzi di sviluppo industriale vengono istituiti posti di ruolo della 1ª qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti di ruolo della 2ª qualifica dirigenziale con i criteri e modalità seguenti:

a) nella fase di prima applicazione il contingente organico, per ciascun ente, della 1ª qualifica dirigenziale, è pari al numero dei dipendenti appartenenti alla attuale 7ª fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno è confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennità che viene riassorbita per effetto o del passaggio alla 2ª qualifica dirigenziale o del conferimento dell'indennità di coordinamento prevista dal presente accordo.

b) successivamente l'eventuale contingente organico della 2ª qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, viene determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti con legge regionale. La copertura dei posti avviene con i criteri stabiliti con il predetto provvedimento.

CAPO VIII

PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 47.

Personale dei corsi di formazione professionale

1. Il personale docente del ruolo autonomo regionale della formazione professionale è inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:

a) VI qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;

b) VII qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.

3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera, appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo del ruolo unico della giunta e del consiglio regionale.

4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove - scritte ed orali - a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla relativa professionalità e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati.

5. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla VII qualifica funzionale, è riservato al personale docente, inquadrato nella VI qualifica funzionale del ruolo autonomo da almeno tre anni, purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.

6. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali.

7. Almeno 800 ore, del complessivo monte ore annuo, debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore sono utilizzate in altre attività connesse con la formazione.

8. Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena, l'orario di cattedra è fissato in 15 ore settimanali di docenza più 3 ore di supplenza.

9. L'articolazione dell'orario è oggetto di contrattazione decentrata.

10. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri di cui all'art. 28.

11. La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale nel rispetto dei criteri che saranno definiti in sede di contrattazione decentrata.

Art. 48.

Inquadramento del personale docente

1. Il personale docente che, per effetto di meccanismi contrattuali, si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla VII, può essere assegnato, anche in soprannumero, riassorbibile, ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.

2. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, può continuare ad utilizzare temporaneamente, e comunque per non oltre un quinquennio, il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente nei limiti dei posti vacanti in organico. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docente.

3. Il personale docente che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla sesta, viene inquadrato nella sesta qualifica funzionale con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IX

NORME VARIE, FINALI E DI RINVIO

Art. 49.

Tabella di equiparazione

1. In fase di prima applicazione il personale dipendente dagli istituti autonomi case popolari e dai consorzi di sviluppo industriale e relative associazioni e federazioni nazionali è inquadrato in base alla seguente tabella:

TABELLA DI EQUIPARAZIONE FRA IACP
CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE E REGIONI

IACP e consorzi industriali	Regioni
Portieri e custodi	1ª qualifica funz.
I fascia funzionale	2ª qualifica funz.
II fascia funzionale	3ª qualifica funz.
III fascia funzionale	4ª qualifica funz.
.....	5ª qualifica funz.
IV fascia funzionale	6ª qualifica funz.
V fascia funzionale	7ª qualifica funz.
VI fascia funzionale	8ª qualifica funz.
VII fascia funzionale	1ª qualif. dirig.le

2. La commissione di cui al precedente art. 23 provvede ad individuare, per il personale dipendente dagli IACP loro consorzio ed ANIACAP e dei consorzi di sviluppo industriale, i profili professionali definitivi in relazione alle qualifiche di inquadramento.

Art. 50.

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non può procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale o a qualifica inferiore.

2. Dal momento dell'eventuale inquadramento nella qualifica inferiore il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento economico in godimento.

Art. 51.

Compensi

1. È consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri enti e organismi pubblici espressamente autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore, rese in orario non di ufficio, in deroga ai limiti di cui al precedente art. 17.

Art. 52.

Lavoro elettorale

1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui al precedente art. 17.

Art. 53.

Eventi straordinari e calamità naturali

1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari ed imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui al precedente art. 17.

Art. 54.

Documentazione dello stato di infermità

1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, nella stessa giornata, alla struttura organizzativa di appartenenza e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.

Art. 55.

Trattamento a regime

1. Al personale regionale che cessa dal servizio per raggiunti limiti di anzianità o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

Art. 56.

Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale

1. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data, una quota dell'indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

Art. 57.

Patrocinio legale

1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, la Regione ripete dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado del giudizio.

Art. 58.

Mensa

1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale operante presso le unità operative per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla diretta preparazione ed erogazione dei servizi di ristorazione agli studenti ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

Art. 59.

Professionisti legali

1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente, ai professionisti legali operanti nell'ambito del servizio studi e legislazione è riconosciuto, al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base, indicato nell'art. 34 della presente legge, da aggiungere al salario di anzianità.

2. Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

Art. 60.

Affidamento di funzioni superiori di direzione

1. Gli incarichi conferiti ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 59, non danno titolo al conferimento del posto corrispondente alle funzioni attribuite.

2. Qualora l'incarico formalmente conferito abbia durata superiore a trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso non pensionabile corrispondente alla differenza tra il trattamento economico tabellare della qualifica di appartenenza e quello della qualifica immediatamente superiore correlata alla funzione di direzione affidata.

Art. 61.

Arricchimento professionale

1. In via sperimentale, ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, la Regione, previa contrattazione decentrata, organizza direttamente ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.

2. Tali corsi devono concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi può partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica delle medesime qualifiche.

3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma 6°, dell'art. 10, deve essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.

Art. 62.

Verifica

1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti il presente accordo effettuano una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza e alle pari opportunità.

2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche, le parti possono formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

Art. 63.

Personale dell'ente regionale di sviluppo agricolo e degli enti turistici

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono estese al personale dell'ente regionale di sviluppo agricolo - E.R.S.A. - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87.

2. Le norme vigenti sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, ivi comprese quelle contenute nella presente legge, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge medesima, anche nei confronti del personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura e soggiorno della Regione. È esclusa, comunque, ogni possibilità di duplicazione di benefici contrattuali nel periodo di validità del presente accordo.

Art. 64.

Norma finale e di rinvio

1. Resta confermata la disciplina dei concorsi speciali contenuta nell'art. 43 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 35, e nell'art. 32 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 58.

2. Nell'arco di vigenza del presente accordo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 26 aprile 1984, n. 35, non modificate dalla presente legge con esclusione di quelle che per loro natura rivestivano carattere transitorio.

Art. 65.

Abrogazione di norme

1. Ogni disposizione di legge regionale che sia incompatibile con quanto stabilito con la presente legge deve intendersi abrogata.

2. È, in particolare, abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, il quarto comma dell'art. 31 della legge regionale 18 gennaio 1980, n. 6.

Art. 66.

Oneri finanziari

1. Al maggior onere derivante dalla applicazione della presente legge concernente il personale regionale si fa fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio 1987 e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali per gli anni successivi.

2. Al maggior onere derivante dalla applicazione dell'art. 63 relativo al personale dell'E.R.S.A. si fa fronte con gli stanziamenti già iscritti nel relativo bilancio 1987 secondo le disposizioni di cui all'art. 41 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 21, e quelle corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 67.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 dicembre 1987.

MATTUCCI

88R0354

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1987, n. 98.

Costituzione di un Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'Artigianato d'Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 59 del 29 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È costituito, nella regione Abruzzo, l'Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'artigianato d'Abruzzo, avente natura di Ente pubblico strumentale della regione Abruzzo.

Art. 2.

L'Istituto ha lo scopo di ricercare iniziative nel settore dell'artigianato che favoriscano la possibilità di aiuti e servizi alle imprese da parte di Enti locali, regionali, nazionali e della C.E.E.

L'Istituto ha, inoltre, il compito di favorire la realizzazione delle iniziative di cui al comma precedente, fornendo alle imprese artigiane della regione consulenze e servizi atti a far ricorso e ad ottenere le provvidenze previste dalle norme sopra citate.

Art. 3.

L'Istituto, nell'ambito delle finalità e degli scopi previsti dall'articolo precedente, potrà collaborare con Enti pubblici e privati per ricercare, studiare e raccogliere tutte le leggi ed i regolamenti della C.E.E. in vigore, riguardanti, direttamente o indirettamente, le attività artigianali, la loro promozione e le opportunità e le possibilità offerte da essi per lo sviluppo delle future iniziative.

L'Istituto provvede, altresì, ad effettuare pubblicazioni, conferenze, dibattiti, ed ogni similare attività culturale, diretti ad incentivare e promuovere l'artigianato d'Abruzzo.

Tra i compiti dell'Istituto, inoltre, vi è quello di redigere idonei progetti, da presentare alla Commissione delle Comunità Economiche Europee per il tramite dei competenti organi dello Stato, per far sì che la regione Abruzzo possa ottenere i contributi previsti dai vigenti regolamenti C.E.E.

Art. 4.

L'Istituto pubblica un notiziario periodico nel quale sono riassunti ed illustrati i risultati delle proprie attività di studio e di ricerca.

Art. 5.

L'amministrazione dell'Istituto è affidata ad un consiglio composto da nove membri, dei quali otto eletti dall'assemblea dei soci ed uno nominato con decreto del presidente della giunta regionale nella persona del dirigente del servizio artigianato della giunta regionale.

I membri eletti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Lo statuto dell'Ente è allegato alla presente legge come parte integrante della stessa.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 7.

Il collegio sindacale dell'Istituto si compone di tre sindaci effettivi, di cui uno, che ne assume la presidenza, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, nella persona del dirigente del servizio bilancio della giunta regionale, e di due supplenti.

Due sindaci effettivi ed i due supplenti sono eletti dall'assemblea dei soci, scelti anche fra i non soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 8.

All'Istituto possono aderire, quali soci, le amministrazioni locali, gli Enti pubblici, le organizzazioni sindacali di categoria, le cooperative artigiane di garanzia, i consorzi regionali e gli Enti economici operanti nella regione Abruzzo nel settore dell'artigianato.

Sulle domande di adesione delibera il consiglio di amministrazione.

Le quote di partecipazione per i soci sono fissate dal consiglio di amministrazione in misura non inferiore a L. 5.000.000.

Art. 9.

Per il funzionamento dell'Istituto la Regione stanziava un contributo annuo di L. 50.000.000.

All'onere relativo all'anno 1987 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(Omissis).

Per gli anni successivi al 1987, l'onere relativo grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.

Le modalità di impiego dei contributi sono determinate dal consiglio di amministrazione, che ne informa la Giunta regionale.

Art. 10.

L'Istituto ha sede presso la regione Abruzzo.

Art. 11.

La direzione dell'Istituto e l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono affidate ad un direttore.

È istituito un ufficio di segreteria cui possono essere addetti quattro impiegati oltre al direttore.

Il direttore e gli addetti all'ufficio di segreteria sono nominati dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle procedure previste dalla legge quadro sul pubblico impiego, tenendo presenti le esigenze operative dell'Istituto.

L'onere del personale di cui sopra non è a carico della regione Abruzzo.

All'ufficio di segreteria non possono essere addetti dipendenti regionali.

Al personale dell'Istituto è applicato il contratto collettivo di lavoro vigente per i dipendenti della regione Abruzzo.

Art. 12.

Fino alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto, le funzioni sono svolte dalla giunta regionale d'Abruzzo tramite il proprio servizio artigianato, che promuoverà le adesioni dei soci e provvederà alla loro accettazione.

Art. 13.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza ed al controllo della giunta regionale - Servizio Artigianato - che può disporre ispezioni ed inchieste sul suo funzionamento.

Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea dei soci sono trasmesse alla giunta regionale - Servizio Artigianato - e diventano esecutive nel termine di venti giorni dalla data di ricezione ove la giunta regionale non le abbia riscontrate affette da vizi.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta del componente la giunta preposto all'artigianato, è nominato un commissario straordinario nel caso che l'Istituto venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità o ad inadempimenti dei propri compiti istituzionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 dicembre 1987

MATTUCCI

(Omissis).

88R0355

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1987, n. 99.

Erogazione di sussidi in favore di infermi di mente non ricoverati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39 del 29 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, allo scopo di ridurre o prevenire il ricovero dei disturbati psichici in istituti, attraverso forme di assistenza che ne favoriscano il mantenimento o il reinserimento nel normale ambiente di vita, assegna contributi alle Unità locali socio-sanitarie per l'erogazione di sussidi in denaro in favore dell'infermo o del nucleo familiare con il quale lo stesso convive.

Art. 2.

I sussidi erogati a cadenza periodica o in via straordinaria hanno carattere alternativo al ricovero ed integrativo rispetto alle prestazioni di natura sanitaria ed infermieristica.

Essi possono essere concessi ai disturbati psichici residenti nei comuni compresi nell'ambito dell'Unità locale socio-sanitaria i quali, oltre a versare in condizioni economiche disagiate, risultino affetti da un grado di infermità tale che non consenta ai medesimi lo svolgimento di proficua attività lavorativa.

A tali fini, il Dipartimento d'igiene mentale e di assistenza psichiatrica che segue l'andamento dello stato di salute dei soggetti interessati è tenuto ad esprimere parere sulla sussistenza, nei singoli casi, dei presupposti di carattere sanitario e sociale per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge.

Art. 3.

La giunta regionale effettua tra le Unità locali socio-sanitarie il riparto dei fondi annualmente stanziati in bilancio in proporzione diretta della popolazione residente nell'ambito territoriale di ciascuna Unità locale socio-sanitaria, secondo i dati ufficiali pubblicati dall'ISTAT per il penultimo anno precedente a quello della ripartizione.

Sono escluse dall'assegnazione dei fondi le Unità locali socio-sanitarie che non svolgono attività ambulatoriale e non erogano prestazioni domiciliari in favore degli infermi di mente.

Il servizio ispettivo regionale sulle attività delle UU.LL.SS.SS., istituito con legge regionale 14 maggio 1983, n. 25, redige relazione annuale sull'attività dei servizi psichiatrici di ciascuna Unità locale socio-sanitaria per l'accertamento dell'esistenza delle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1987, in L. 2.000.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di sola competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(Omissis).

L'Istituzione del capitolo di cui al precedente comma, deve intendersi attuativa della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 35 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 21.

La tabella di cui all'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 21, resta corrispondente modificata relativamente al cap. 071521.

Per gli anni 1988 e 1989, le leggi di bilancio determinano l'ammontare degli stanziamenti relativi, attingendo le disponibilità dalle dotazioni riferite alla legge regionale 31 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni, e nei limiti complessivi dello stanziamento assicurato sul cap. 071521, per l'anno 1987, con legge regionale 13 maggio 1987, n. 21.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 dicembre 1987

MATTUCCI

88R0356

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1988, n. 9.

Istituzione di una commissione di inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità politiche e amministrative nei ritardi per la costruzione del porto di Bagnara Calabra.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 21 del 15 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi degli articoli 14 e 40 dello Statuto e 93 del regolamento interno del consiglio è nominata una commissione consiliare d'inchiesta riguardante il costruendo porto di Bagnara Calabra.

Art. 2.

1. La commissione ha incaricato di esperire un'inchiesta che stabilisca, partendo dal momento in cui fu decisa dal consiglio la costruzione del porto, cause ed eventuali responsabilità che hanno portato a ritardi enormi nella costruzione del porto di Bagnara.

Art. 3.

1. La commissione è composta da 12 consiglieri indicati dai gruppi di appartenenza, tenuto conto di quanto sancito dal primo comma dell'art. 93 del regolamento in riferimento alla consistenza consiliare dei gruppi e fatte salve eventuali incompatibilità previste dalla legge o inerenti alle funzioni attuali o pregresse, relative alla pratica di cui alla presente legge.

2. La commissione, nella seduta d'insediamento, elegge nel suo seno, a maggioranza dei consiglieri assegnati, un presidente ed un vice presidente; a parità di voti viene eletto il più anziano tra i consiglieri che hanno conseguito il maggior numero di voti. Alla commissione viene aggregato, con funzioni di segretario, un funzionario indicato dall'ufficio di presidenza del consiglio tra quelli dipendenti dal consiglio regionale. Il segretario non ha diritto di voto.

Art. 4.

1. La commissione delibera ogni suo atto a maggioranza semplice di voti; a parità di voti prevale quello del presidente. La commissione, per svolgere i propri compiti, può avvalersi anche, eventualmente, di tecnici esterni; se ciò dovesse essere ritenuto utile e necessario, ogni gruppo in Commissione ha facoltà di indicare un tecnico di propria fiducia.

Art. 5.

1. La commissione, pena il suo scioglimento, assume le proprie deliberazioni e le proprie decisioni finali, e ne riferisce al consiglio che si determina in merito, entro centoventi giorni dalla data del suo insediamento, in caso di decisione finale non unanime, possono essere presentate al consiglio relazioni di minoranza.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 50.000.000 per l'anno 1988, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nel medesimo esercizio 1988 con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 8 aprile 1988

OLIVO

88R0380

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1988, n. 10.

Norme per la partecipazione della Regione a società consortili per la costruzione e gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale (art. 11 comma sedicesimo della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e direttive CIPE 14 ottobre 1986).

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 21 del 15 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per perseguire le finalità previste dall'art. 11, comma sedicesimo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in attuazione delle direttive del CIPE ai sensi dell'art. 11 comma diciottesimo della stessa legge, la regione Calabria partecipa alla composizione del capitale delle società consortili, costituite per la costruzione e gestione dei centri commerciali, nonché di mercati agro-alimentari all'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale.

Art. 2.

1. La partecipazione della Regione ai consorzi di cui al precedente art. 1, è deliberata dalla giunta regionale a richiesta del consorzio interessato, previo accertamento della contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

a) la partecipazione maggioritaria deve essere detenuta congiuntamente dalla Regione, dal comune e dalla Camera di commercio competenti per territorio;

b) la quota di partecipazione iniziale della Regione non deve essere superiore al 25 per cento del capitale sociale sottoscritto e versato alla data di cessione di dette quote, a valore nominale, alla regione Calabria;

c) deve essere assicurata la partecipazione minoritaria dei privati ivi comprese le associazioni di categoria specificatamente rappresentative del settore agro-alimentare all'ingrosso.

Art. 3.

1. Lo Statuto delle società consortili di cui all'art. 1 della presente legge deve prevedere:

a) il riferimento sull'oggetto sociale agli indirizzi della programmazione regionale;

b) la riserva a favore della regione Calabria, del diritto di opzione in caso di aumenti del capitale sociale al fine di mantenere inalterata la quota di partecipazione iniziale, di cui al precedente art. 2, lettera b);

c) la possibilità di alienabilità delle azioni possedute da soggetti pubblici, compresa la Regione, esclusivamente ad azionisti pubblici e ad enti ed organismi consortili, ancorché a base cooperativa, senza fine di lucro;

d) la gestione con criteri di economicità.

Art. 4.

1. Nell'ambito degli organi statutari delle società consortili deve essere garantita la maggioranza dei componenti ai rappresentanti di Enti pubblici.

Art. 5.

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato, per l'anno 1988 in lire 1.500 milioni provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 definendone la compatibilità finanziaria nel medesimo esercizio 1988 con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 8 aprile 1988

OLIVO

88R0381

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1988, n. 11.

Provvidenze per lo sviluppo turistico dell'entroterra. Progetto paese-albergo.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 21 del 15 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di agevolare la permanenza delle comunità locali nei centri abitati minori suscettibili di sviluppo turistico posti nelle zone collinari e montane attraverso la integrazione dei redditi aziendali e personali, la Regione favorisce la realizzazione di iniziative di formazione e di potenziamento della capacità ricettiva.

2. Sono ammessi ai benefici della presente legge i proprietari di immobili ubicati nel territorio dei comuni distanti non oltre trenta chilometri dal litorale.

Art. 2.

1. La giunta regionale individua entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione previo parere della commissione consiliare competente nell'ambito territoriale di ciascuna A.P.T. in cui è suddiviso il territorio regionale i centri abitati interessati alle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 possono essere concessi contributi in conto capitale di importo pari a lire 10 milioni a posto letto, entro un massimo di lire 60 milioni, per l'esecuzione dei lavori necessari al restauro ed al miglioramento ricettivo dei fabbricati di abitazione.

Possono, altresì, essere concessi contributi in conto capitale pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, comunque d'importo non superiore a lire 15 milioni, per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento dei predetti fabbricati di abitazione nel rispetto delle sue caratteristiche architettoniche.

2. I proprietari interessati possono fare domanda all'assessorato regionale al turismo corredata dal progetto di massima dei lavori da eseguire con relativo computo metrico nonché, dall'elenco analitico e dal preventivo di spesa degli arredi da acquistare.

3. Alla domanda dovrà essere allegata, copia autentica della licenza di affittacamere.

Art. 4.

1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono determinate dalla giunta regionale su proposta dell'assessorato regionale al turismo previo il parere di una commissione costituita dal soprintendente alle belle arti o un suo delegato, dal capo ufficio del genio civile competente per provincia o un suo delegato, dal coordinatore dell'assessorato regionale per il turismo.

2. L'erogazione dei contributi, limitatamente all'esecuzione dei lavori, potrà essere disposta in via anticipata, con decreto del presidente della giunta regionale, nei limiti del 50 per cento dell'ammontare del contributo concesso, previa presentazione del progetto esecutivo e della relativa concessione edilizia.

3. Per la rimanente quota l'erogazione avverrà, previo accertamento da parte dei competenti uffici all'assessorato al turismo, della realizzazione delle opere ammesse a contributo.

4. In caso di mancata o parziale realizzazione delle opere, la giunta regionale delibera il recupero totale o parziale delle somme erogate.

Art. 5.

1. Ai soggetti beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge, ai loro eredi ed aventi causa ed a favore della regione Calabria, sarà richiesto il vincolo novennale di destinazione dell'immobile ad uso turistico ricettivo.

2. Nell'ipotesi che i beneficiari delle provvidenze volessero rinunciare al vincolo di destinazione, di cui al comma precedente, ne dovranno fare espressa richiesta alla regione Calabria ed il vincolo potrà essere tolto, previa restituzione delle somme pari agli anni rimanenti alla scadenza del vincolo novennale.

Art. 6.

1. Le abitazioni suddette sono iscritte d'ufficio, in un registro regionale dei fabbricati di abitazione con destinazione ricettiva, istituito presso l'assessorato regionale al turismo.

2. Possono essere iscritti nel registro, a richiesta dei proprietari, anche altre abitazioni ubicate nei comuni individuati ai sensi dell'art. 2.

3. Gli interessati dovranno fare apposita domanda al suddetto assessorato per il tramite dell'A.P.T. competente per territorio allegando copia autentica della licenza di affittacamere.

4. Le A.P.T. entro il termine di quindici giorni previo accertamento della idoneità all'esercizio dell'attività ricettiva, esprimono il proprio motivato parere.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno le A.P.T. provvederanno all'aggiornamento del registro.

Art. 7.

1. La dotazione ricettiva così costituita, risultante dal registro regionale, sarà utilizzata per la formazione di offerte di soggiorno nei mesi di luglio, agosto e settembre.

2. Il presidente della giunta regionale fisserà, anno per anno, con proprio decreto, il prezzo massimo a posto letto, che dovrà essere corrisposto al proprietario dell'abitazione, al netto del costo di commercializzazione e degli eventuali servizi complementari di pulizia, lavanderia, ristorazione, animazione, trasporto a mare, escursioni od altro.

Art. 8.

1. Al fine di favorire la commercializzazione delle offerte di soggiorno, possono essere stipulate convenzioni con organismi associativi o cooperative di giovani aventi titolo, ai sensi della legge 15 maggio 1983 n. 217, e che abbiano acquisito specifica professionalità anche mediante la frequenza di appositi corsi di formazione.

2. Alle cooperative o organismi associativi di cui al comma precedente, la giunta regionale, contestualmente all'approvazione della convenzione, può deliberare su formale richiesta e con obbligo di rendiconto la concessione di contributi annuali per un massimo di 4 anni per sostenere le spese di funzionamento.

Art. 9.

1. Alle forme associative, di cui al precedente articolo, potranno essere concessi, con deliberazione della giunta regionale, contributi in conto capitale pari al 50 per cento della spesa occorrente per l'acquisto od il leasing delle attrezzature strumentali occorrenti per l'effettuazione dei servizi.

2. A tal fine dovrà essere presentata domanda all'assessorato regionale al turismo corredata dal piano di attività, da una relazione tecnica e da un'analisi economico-finanziaria della gestione del servizio.

3. I soggetti beneficiari dei contributi, di cui al presente articolo, hanno obbligo di fornire rendiconto annuale, circa l'utilizzazione dei contributi.

Art. 10.

1. I contributi previsti dalla presente legge non possono essere cumulati con interventi comunitari e statali.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1988 in L. 2.000.000.000 si provvede:

a) per L. 1.000.000.000 con la istituzione di un apposito capitolo, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1988 con la denominazione: «Spese per la concessione di contributi in conto capitale pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per il restauro ed il miglioramento ricettivo dei fabbricati di abitazione, nonché per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento dei predetti fabbricati» - (Art. 3 della presente legge);

b) per L. 500.000.000, con la istituzione di un apposito capitolo, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1988 con la denominazione: «Spese per favorire la commercializzazione delle offerte di soggiorno mediante la concessione di contributi ad organismi associativi o a cooperative di giovani» - (Art. 8 della presente legge).

c) per L. 500.000.000, con la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1988 con la denominazione: «Spese per la concessione di contributi in conto capitale, pari al 50 per cento della spesa occorrente per l'acquisto od il leasing delle attrezzature strumentali occorrenti per l'effettuazione dei servizi» - (Art. 9 della presente legge).

2. Alla presente spesa si farà fronte con le entrate provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 maggio 1970, n. 281.

3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa sarà determinata, in ciascun esercizio finanziario, con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci della Regione e con l'apposita legge finanziaria che li accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 8 aprile 1988

OLIVO

88R0382

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1988, n. 12.

Centri Interaziendali Addestramento Professionale per l'Industria (C.I.A.P.I.) di Catona e Crotone. Personale a tempo indeterminato. Modificazioni della legge regionale 22 novembre 1984, n. 35.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 21 del 15 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 35 del 22 novembre 1984 viene così modificato:

«Il personale che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 22 novembre 1984 presta servizio con rapporto di lavoro riconosciuto a tempo indeterminato presso i Centri Interaziendali Addestramento Professionale per l'Industria (C.I.A.P.I.) di Catona e Crotone, può essere inquadrato, a domanda e previo superamento di una prova concorsuale d'idoneità, nel ruolo unico regionale, contingente settore formazione professionale.

2. Il settimo comma dell'art. 3 della medesima legge viene sostituito dal seguente:

«Le qualifiche di provenienza presso i C.I.A.P.I. descritte nella stessa tabella di comparazione, devono risultare da atti formali adottati entro e non oltre il 31 dicembre 1980 o dagli atti formali di assunzione se la stessa è avvenuta successivamente a tale data».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 8 aprile 1988

OLIVO

88R0383

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1988, n. 5.

Integrazione legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della regione Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 19 del 5 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

HA DICHIARATO

NON FONDATA LA QUESTIONE DI
LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PROPOSTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale regionale che debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per ottenere il minimo della pensione è consentito, a domanda, rimanere in servizio, anche oltre il sessantacinquesimo anno di età, per il periodo strettamente necessario per raggiungere i limiti per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 12 marzo 1988

FANTINI

88R0384

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1988, n. 6.

Proroga dei termini di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 15, concernente nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 19 del 5 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine «31 dicembre 1985» di cui al secondo comma dell'art. 22 ed il termine «31 dicembre 1987» di cui al primo comma dell'art. 23 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 15, sono prorogati al 30 giugno 1989.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 marzo 1988

FANTINI

88R0385

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1988, n. 17.

Norme per il trasferimento in proprietà alla Cooperativa produttori zootecnici del Friuli-Venezia Giulia di impianti per la valorizzazione delle produzioni zootecniche realizzati dall'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'11 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, come modificato dal primo comma dell'art. 6 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, dopo le parole «da trasferirsi in gestione» sono aggiunte le parole «o in proprietà».

Art. 2.

1. L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (E.R.S.A.) è autorizzato a trasferire in proprietà, ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1976, n. 386 e al prezzo complessivo di lire 400 milioni alla Cooperativa produttori zootecnici del Friuli-Venezia Giulia, costituita ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, i seguenti immobili, con le relative pertinenze, destinati ad impianti per la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni zootecniche e acquistati o realizzati dall'Ente medesimo:

a) Frigomacello di Basiliano);

b) Centro svezzamento vitelli di S. Vito al Tagliamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 aprile 1988

BIASUTTI

88R0386

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1988, n. 18.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, «Legge elettorale regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'11 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come sostituito con l'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1983, n. 34, è sostituito dal seguente:

«Art. 51. — 1. Tutte le spese conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche.

2. Per le spese di cui al comma primo che i comuni andranno a sostenere in attuazione della presente legge si provvede con una assegnazione forfettaria anticipata pari all'importo complessivo delle spese ammesse al rimborso dalle prefetture territorialmente competenti in occasione dell'ultima consultazione elettorale per il rinnovo del parlamento della Repubblica, maggiorato dell'eventuale tasso di incremento nel frattempo intervenuto tra gli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

3. In caso di concomitanza delle elezioni regionali con altre consultazioni, l'assegnazione forfettaria anzidetta verrà ridotta in conformità con le disposizioni statali al momento vigenti.»

Art. 2.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come sostituito con l'art. 1, fanno carico al cap. 1906 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 aprile 1988

BIASUTTI

88R0387

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1988, n. 19.

Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Friuli-Venezia Giulia, anche in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 797/85, favorisce l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura attraverso il regime di aiuti di cui alla presente legge.

Art. 2.

1. Possono beneficiare delle provvidenze e delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6, i giovani maggiorenni che non abbiano ancora compiuto i 40 anni di età alla data di presentazione della domanda, ed in possesso di sufficiente capacità professionale secondo quanto stabilito dall'art. 3, purché si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) esercitino l'attività agricola a titolo principale; sono considerati in possesso di questo requisito coloro che sono iscritti all'albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dichiarino di volersi dedicare all'attività agricola a titolo prevalente e principale e conseguano entro un anno dalla data del primo insediamento, pena la revoca dell'aiuto ottenuto, l'iscrizione all'albo di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I benefici debbono inoltre impegnarsi, pena la revoca della provvidenza e la restituzione dell'importo erogato:

a) ad esercitare l'attività agricola, in qualità di conduttore di azienda se previsto dalle singole norme della presente legge, per almeno cinque anni dalla data di concessione della provvidenza;

b) a tenere la contabilità aziendale, almeno nella forma semplificata, secondo le disposizioni comunitarie e regionali vigenti al momento della concessione dell'aiuto, qualora intendano accedere alle provvidenze di cui agli articoli 5, 6 e 8.

Art. 3.

1. Ai fini della presente legge si considerano in possesso di sufficiente capacità professionale i giovani muniti di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) siano iscritti all'albo professionale di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) siano in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie e forestali o in veterinaria o in scienze delle produzioni animali, del diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario.

Art. 4.

1. Ai fini della presente legge si intende come primo insediamento in una azienda agricola l'acquisizione della stessa dopo il 31 marzo 1985 mediante atto di compravendita, affitto, concessione, acquisizione di usufrutto, donazione, comodato, successione mortis causa o ritiro del precedente titolare — parente o affine entro il terzo grado — che per documentata cessazione definitiva nell'attività agricola, con scrittura privata autenticata, affida gratuitamente l'azienda ad un giovane o ad una cooperativa o ad una società che subentrano al precedente titolare quali conduttori dell'azienda a tutti gli effetti previdenziali, fiscali ed assicurativi.

2. Si intende altresì quale primo insediamento l'essere partecipante di una impresa familiare, costituita con atto pubblico stipulato dopo il 31 marzo 1985, da cui risulti la qualità di unico rappresentante e responsabile dell'impresa.

Art. 5.

1. Ai soggetti di cui all'art. 2 che si insedino per la prima volta in una azienda agricola e che possiedano sufficiente capacità professionale possono essere concessi, in attuazione dell'art. 7, punto 1), lettere *a)* e *b)* del regolamento (CEE) n. 795/85, i seguenti aiuti speciali, a condizione che l'azienda agricola richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una unità di lavoro umano (ULU):

a) un premio di primo impianto di 7.500 ECU sotto forma di contributo «una tantum» a copertura forfettaria delle spese generali non rendicontabili connesse con l'insediamento;

b) un abbuono di interessi sui prestiti contratti per coprire spese derivanti o connesse al primo insediamento pari al 5%. Ai fini dell'applicazione della provvidenza di cui alla presente lettera si precisa:

1) che per spese derivanti o connesse al primo insediamento si intendono le spese notarili, quelle relative ad imposte e/o tasse, quelle per la manutenzione straordinaria dei fabbricati aziendali, o riparazioni di macchine ed attrezzature ritenute utili per avviare la nuova gestione dell'azienda;

2) che per abbuono del 5% si intende un concorso nei prestiti di durata non superiore a 15 anni che valga a ridurre il tasso a carico del giovane beneficiario di 5 punti rispetto al tasso di riferimento (tasso globale dell'operazione praticato dall'Istituto di credito), purché tale riduzione non determini un tasso agevolato inferiore a quello minimo stabilito dallo Stato;

3) che il valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore a 7.500 ECU; per valore capitalizzato si intende l'attuazione del concorso negli interessi.

2. In alternativa al concorso nel pagamento sugli interessi di cui al comma prima, lettera *b)*, potrà essere concesso un aiuto in capitale, di entità non superiore a quanto spetterebbe al giovane attualizzando il concorso negli interessi e comunque a 7.500 ECU, calcolando l'attualizzazione del concorso negli interessi per un prestito di durata quindicennale e di importo pari alle spese ritenute ammissibili.

Art. 6.

1. I giovani, di cui all'art. 2, che presentivo, entro cinque anni dal primo insediamento in una azienda agricola, un piano di miglioramento materiale, hanno titolo ad ottenere un aiuto supplementare agli investimenti nella misura massima stabilita dall'art. 7, punto 2), del regolamento (CEE) n. 797/85.

2. La concessione di tale aiuto supplementare può comportare il superamento delle aliquote massime di intervento stabilite dalle singole leggi regionali.

3. Per accordare l'aiuto suddetto si applicano le disposizioni regionali vigenti al momento della concessione dell'aiuto.

4. Tra i soggetti che sono legittimati a presentare il piano di miglioramento materiale e ad ottenere il relativo aiuto supplementare, si intendono compresi anche i giovani che siano partecipi di una impresa familiare, costituita con atto pubblico stipulato dopo il 31 marzo 1985, da cui risulti la qualità di unico rappresentante e responsabile dell'impresa medesima.

Art. 7.

1. Per la determinazione degli aiuti fissati in ECU, ai sensi della presente legge il tasso di conversione in lire è quello fissato al 1º gennaio dell'anno di adozione della delibera della giunta regionale di autorizzazione della spesa relativa agli aiuti di cui all'art. 5; se si tratti di premio di primo impianto e di aiuto conto capitale, o dell'emissione dei pareri favorevoli o dei nulla-osta, qualora si tratti di prestiti e dell'anno di approvazione del piano, qualora si tratti di aiuti di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

1. Ai giovani di cui all'art. 2, comma primo, lettere *a)* e *b)*, che si insedino per la prima volta, ai sensi dell'art. 4, in una azienda agricola che comporti un volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU può essere concesso, anche in aggiunta agli aiuti di cui agli articoli 5 e 6, una sovvenzione «una tantum» di lire 5 milioni — quale aiuto speciale supplementare a carico dell'amministrazione regionale — a titolo di premio di insediamento a copertura forfettaria delle spese generali non rendicontabili connesse all'insediamento.

2. L'importo di tale premio è elevato a lire 8 milioni a favore dei giovani che si insedino in una azienda agricola che ricada prevalentemente nei territori di cui alla direttiva 75/268 CEE.

3. Gli importi di tale premio vengono aumentati di ulteriori 2 milioni qualora il giovane rivesta la qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

4. A favore delle società di persone, composte da giovani che si trovano nelle condizioni di cui al comma primo, lettera *a)*, dell'art. 2, e che si insedino per la prima volta in una azienda agricola ai sensi dell'art. 4, può essere concesso — quale aiuto speciale a carico dell'amministrazione regionale — in considerazione dell'impossibilità di accedere agli aiuti previsti dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 797/85, una sovvenzione di lire 15 milioni per le finalità indicate al comma primo, lettera *a)*, dell'art. 5 ed un abbuono di interessi pari al 5% per le finalità di cui al comma primo, lettera *b)*, del medesimo art. 5.

5. In alternativa a detto concorso potrà essere concesso un aiuto in capitale di entità non superiore a quanto previsto dal comma secondo dell'art. 5.

6. Gli aiuti previsti dal presente articolo competono anche qualora i giovani, o — nel caso di società di giovani — uno o più soci, si trovino nelle condizioni di cui al comma primo, lettera *b)*, dell'art. 2, purché conseguito entro due anni dalla data del primo insediamento, pena la revoca dell'aiuto, l'iscrizione all'albo di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. La concessione di tale premio non pregiudica l'accesso ad altre provvidenze previste dalla legislazione regionale per la conduzione e/o la dotazione aziendale.

Art. 9.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione «una tantum» di lire 30 milioni a titolo di aiuto quale premio speciale di insediamento a copertura forfettaria delle spese generali non rendicontabili connesse all'insediamento, a favore:

a) delle cooperative agricole per affittanze collettive o conduzione terreni in possesso dei requisiti di cui al penultimo od ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, aventi per oggetto la gestione di una azienda agricola;

b) delle stalle sociali cooperative, aventi per oggetto la gestione di una azienda agricola-zootecnica, che possiedono i requisiti di cui all'art. 8, primo comma, lettera *d)*, della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, purché la maggioranza dei soci possieda i requisiti di cui all'art. 2, comma primo, lettera *a)* o *b)*; tuttavia, qualora nelle predette stalle sociali il centro aziendale cooperativo sia ubicato nelle zone di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE, il requisito di cui all'art. 2, comma primo, lettera *a)* o *b)*, è richiesto per almeno un quarto dei soci.

2. Le cooperative agricole e le stalle sociali cooperative anzidette potranno usufruire della sovvenzione precitata qualora siano composte almeno per un terzo da giovani maggiorenni, che non abbiano ancora compiuto 40 anni all'atto della presentazione della domanda, e che si insedino per la prima volta o si siano insediate a partire dal 1º aprile 1985 in una azienda che comporti un volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU.

3. Tale aiuto viene accordato in sostituzione delle provvidenze previste per singoli giovani che si insedino per la prima volta in una azienda.

4. La sovvenzione di cui al comma primo è elevata a lire 50 milioni per le cooperative il cui centro aziendale ricade nei territori di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE.

5. La concessione dell'aiuto non pregiudica l'accesso ad altre provvidenze per la conduzione e/o per la dotazione aziendale ed è compatibile con altre provvidenze previste dalla legislazione regionale per finalità di sostegno della cooperazione agricola.

Art. 10.

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 2, comma primo, lettera *b)*, nel caso in cui un giovane che abbia beneficiato delle provvidenze di cui all'art. 5, non consegue l'iscrizione all'albo professionale di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, nel termine di un anno previsto dall'art. 2 medesimo, e sempreché il medesimo giovane consegua l'iscrizione all'albo professionale entro due anni dalla data del primo insediamento, le sopraindicate provvidenze saranno ad esclusivo carico della Regione e graveranno interamente sul bilancio regionale.

Art. 11.

1. A favore di coloro che concedono in affitto, dopo l'entrata in vigore della presente legge, terreni coltivabili ai soggetti di cui al comma primo dell'art. 2, alle società di persone di cui all'art. 8, comma quarto, ed alle cooperative di cui all'art. 9, comma primo, che si insediano per la prima volta mediante tale affitto o che già siano insediati, ai sensi dell'art. 4, quali conduttori di un'azienda agricola può — sempreché non siano parenti o affini entro il terzo grado dei concedenti o soci delle cooperative o società di persone — essere concesso un premio, pari all'80% dell'ammontare del canone di affitto annuo determinato in base ai parametri stabiliti dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, per quattro anni o, qualora la durata del contratto sia inferiore, per il numero di anni stabilito dal contratto medesimo.

2. Tale premio dovrà essere dedotto dal canone dell'affittuario e non potrà continuare ad essere corrisposto dopo il compimento del quarantesimo anno di età da parte di quest'ultimo.

3. Le funzioni inerenti alla concessione del premio di cui al presente articolo sono esercitate dalle Comunità montane per le zone montane di cui all'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e dai comuni per i rimanenti territori; i fondi necessari vengono previamente assegnati agli enti sopracitati, sulla base delle domande ricevute, con decreto del direttore regionale dell'agricoltura, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 12.

1. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dai precedenti articoli, si prescinde dalle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 3 della legge regionale 1^o settembre 1979, n. 58, fermo restando, tuttavia, il requisito dell'iscrizione all'albo professionale degli imprenditori agricoli ove richiamato dai singoli articoli della presente legge.

Art. 13.

1. Ai giovani imprenditori, alle società di persone od alle cooperative di cui alla presente legge, ancorché non insediati per la prima volta ai sensi del precedente art. 4, viene riservata priorità in tutti gli interventi previsti dalle leggi regionali in favore delle aziende agricole. Tale priorità va considerata prevalente rispetto a qualsiasi altra prevista dalla vigente legislazione.

2. Nell'ambito di tale priorità va accordata precedenza alle richieste presentate dalle giovani famiglie nelle quali i coniugi siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge ed alle cooperative aventi i requisiti riportati nell'art. 9.

Art. 14.

1. Per le finalità previste dall'art. 5 sono autorizzate le seguenti spese per l'anno 1988:

a) lire 118 milioni per le finalità di cui al comma primo, lettera a);

b) lire 120 milioni per le finalità di cui al comma secondo.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - Sezione X - vengono istituiti i seguenti capitoli:

a) per gli oneri di cui alla lettera a) del comma primo, del presente articolo, tra le spese correnti - Categoria 1.6. - il capitolo 7417 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione: «Contributi *una tantum* a titolo di premio a favore di giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, a copertura delle spese generali (fondi statali)» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 118 milioni per l'anno 1988;

b) per gli oneri di cui alla lettera b) del comma primo, del presente articolo, tra le spese d'investimento - Categoria 2.4. - il capitolo 7504 (2.1.243.7.10.10) con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola, equivalenti all'attualizzazione del concorso negli interessi di un prestito quindicennale (fondi statali)» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 120 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere complessivo di lire 238 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7172 dello stato di previsione precitato.

4. Sui precitati capitoli 7417 e 7504 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, di lire 118 milioni e, rispettivamente, di lire 120 milioni, mediante storno, di pari importo, dal precitato capitolo 7172 dello stato di previsione medesimo.

Art. 15.

1. Per le finalità previste dall'art. 5, comma primo, lettera b), è autorizzato nell'anno 1988 il limite di impegno di lire 100 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2002.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - Spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7510 (2.1.243.4.10.10) con la denominazione: «Contributi ai giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola a titolo di concorso nel pagamento degli interessi su prestiti quindicennali (fondi statali)» e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990.

4. Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 21 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

6. Sul precitato capitolo 7510 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stesso di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

Art. 16.

1. Per le finalità previste dall'art. 8, comma primo, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 è istituito alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7412 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione: «Sovvenzione *una tantum*, a titolo di premio, ai giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.

4. Sul precitato capitolo 7412 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

Art. 17.

1. Per le finalità previste dall'art. 8, commi quarto e quinto, e dall'art. 10, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, sono istituiti, alla Rubrica n. 21 - programma 3.1.5. - Sezione X - i seguenti capitoli:

a) tra le spese correnti - Categoria 1.6. - il capitolo 7421 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione «Contributi *una tantum* a titolo di premio a favore di giovani e di società di giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, a copertura delle spese generali (fondi regionali)» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 60 milioni per l'anno 1988;

b) tra le spese d'investimento - Categoria 2.4. - il capitolo 7503 (2.1.243.7.10.10) con la denominazione «Contributi in conto capitale a favore di giovani e società di giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, equivalenti all'attualizzazione del concorso negli interessi di un prestito quindicennale (fondi regionali)» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 60 milioni per l'anno 1988.

2. All'onere complessivo di lire 120 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7012 dello stato di previsione precitato.

3. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 7421 e 7503 vengono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

4. Per le finalità previste dall'art. 8, comma quarto, e dall'art. 10, — per quanto attiene all'abbuono di interessi — è autorizzato, nell'anno 1988, il limite di impegno di lire 10 milioni.

5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 10 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 a 2002.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - Spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7507 (2.1.243.4.10.10) con la denominazione: «Contributi ai giovani e alle società di giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola a titolo di concorso nel pagamento degli interessi su prestiti quindicennali (fondi regionali)» e con lo stanziamento complessivo di lire 30 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990.

7. Al predetto onere di lire 30 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.

8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

9. Sul precitato capitolo 7507 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 10 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

Art. 18.

1. Per le finalità previste dall'art. 9 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 è istituito alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7413 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione: «Sovvenzioni *una tantum* a favore di cooperative agricole e di stalle sociali cooperative di giovani a titolo di premio d'insediamento a copertura delle spese generali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.

4. Sul precitato capitolo 7413 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

Art. 19.

1. Per le finalità previste dall'art. 11 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1991.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:

a) capitolo 7414 (2.1.152.2.10.10) con la denominazione: «Contributi ai Comuni ed alle Comunità montane per la concessione di un premio a favore di coloro che concedono in affitto terreni coltivabili a giovani conduttori, singoli ed associati, a società ed a cooperative di giovani (fondi regionali)»;

b) capitolo 7415 (2.1.152.2.10.10) con la denominazione: «Contributi ai Comuni ed alle Comunità montane per la concessione di un premio a favore di coloro che concedono in affitto terreni coltivabili a giovani conduttori, singoli ed associati, a società ed a cooperative di giovani (fondi statali)» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

3. All'onere di lire 900 milioni per gli anni dal 1988 al 1990 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 21, Partita n. 5 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

4. Sul precitato capitolo 7415 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

5. La quota di lire 300 milioni autorizzata per l'anno 1991 farà carico al capitolo corrispondente al capitolo 7414 del bilancio per l'anno medesimo. Al predetto onere di lire 300 milioni per l'anno 1991 si farà fronte, per pari importo, con la cessazione, nel medesimo anno, della spesa autorizzata fino all'anno 1990 con l'art. 22 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 aprile 1988

BIASUTTI

88R0388

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1988, n. 20.

Interventi a favore del laboratorio di biologia marina.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di dare impulso all'attività di studio, raccolta dati, ricerca, sperimentazione, promozione e consulenza nel campo della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari della regione, nell'impiego di acque marine e salmastre a fini industriali ed energetici, nonché nel campo della difesa del mare per garantire la qualità delle acque, l'amministrazione regionale promuove e sostiene l'attività del laboratorio di biologia marina di Trieste quale istituto di ricerca scientifica, nonché quale centro di servizi e di ricerche d'interesse regionale nei campi della pesca, dell'acquacoltura e della difesa del mare.

Art. 2.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina di Trieste un contributo annuo a titolo di concorso nelle spese di funzionamento, comprese, nella misura massima del 70%, le spese per il personale.

2. La relativa deliberazione della giunta regionale è adottata su proposta dell'assessore regionale all'industria, d'intesa con l'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali.

3. Il consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina di Trieste è tenuto a dotarsi di strutture e personale idonei al conseguimento degli obiettivi cui è preordinato il sostegno finanziario della Regione.

Art. 3.

1. La domanda di contributo dovrà essere presentata dal consorzio alla direzione regionale dell'industria, corredata dal programma annuale di attività e dal preventivo sommario di spesa, entro il 15 settembre di ciascun anno antecedente a quello per cui il contributo viene richiesto.

2. Il contributo verrà erogato in via anticipata nella misura dell'80%; il residuo 20% verrà erogato ad avvenuta approvazione del rendiconto delle spese sostenute con il contributo medesimo.

3. I contributi di cui al comma primo dell'art. 2 della presente legge comprendono anche l'importo dell'IVA.

4. Il rendiconto dovrà essere presentato alla direzione regionale dell'industria entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello per cui il contributo è stato richiesto ed utilizzato.

Art. 4.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 fanno carico al capitolo 7870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene elevato di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, e lire 300 milioni per l'anno 1990. La denominazione del precitato capitolo 7870 viene sostituita dalla seguente: «Contributo annuo al consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina di Trieste per le spese di funzionamento».

2. Al predetto onere di lire 600 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. A decorrere dalla stessa data è abrogata la legge regionale 14 dicembre 1984, n. 51, che continua peraltro ad applicarsi per la rendicontazione e l'erogazione del contributo concesso all'Istituto per l'anno 1987.

3. Per il 1988 la domanda di cui al comma primo del precedente art. 3 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 aprile 1988

BIASUTTI

88R0389

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1988, n. 21.

Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, riguardante la «Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 21 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Le strutture sanitarie ambulatoriali private di cui all'art. 5 devono essere dirette da un medico chirurgo o, per i laboratori di analisi di cui all'art. 12 limitatamente a quanto di rispettiva competenza, da un laureato in scienze biologiche o da un chimico o da un farmacista iscritti al relativo ordine professionale.»

Art. 2.

Il quinto comma dell'art. 12 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, è sostituito dal seguente:

«A ciascuna sezione specializzata aggregata deve essere preposto un laureato in medicina e chirurgia, o in scienze biologiche, o in chimica o in farmacia.»

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Qualora il direttore del laboratorio sia laureato in scienze biologiche o in chimica o in farmacia dovrà essere assicurata la presenza giornaliera di durata proporzionale alle prestazioni richieste, di un laureato in medicina e chirurgia per il compimento di tutti gli atti medici.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 aprile 1988

BIASUTTI

88R0390

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione	L.	800
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 65062149 - 85082221